SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 3

**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare**

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2012.

Composizione del Consiglio dell'Ordine della Stella d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812 recante «Nuove norme relative all'ordine della «Stella d'Italia»;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13,

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Sono nominati membri del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia» i sottoindicati funzionari del Ministero degli affari esteri:

Ambasciatore Stefano Ronca, Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica (membro di diritto);

Ambasciatore Maurizio Melani, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese;

Min. Plen. Sebastiano Cardi, Vice Segretario Generale;

Min. Plen. Carla Zuppetti, Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2012

NAPOLITANO

Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT'AGATA

12A02165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2012.

Determinazione del contingente di onorificenze da conferire, nell'anno 2012, dell'Ordine della Stella d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante «Nuove norme relative all'ordine della «Stella d'Italia»;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13,

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Il numero massimo di onorificenze dell'Ordine della Stella d'Italia che potranno essere conferite nel corso dell'anno 2012 è determinato in 400 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce n. 10

Grande Ufficiale n. 60

Commendatore n. 70

Ufficiale n. 100

Cavaliere n. 160

Il numero massimo di onorificenze della Gran Croce d'Onore che potranno essere conferite nel corso dell'anno 2012 è determinato in 10 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2012

NAPOLITANO

Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT'AGATA

12A02166

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 2012.

Iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette –, alla tabella C – sigaretti - allegate al decreto direttoriale 11 gennaio 2012 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 2012, alla tabella *B)* – sigari -, alla tabella E – altri tabacchi da fumo –, alla tabella *F)* – tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2011, e alla tabella *D)* – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata al decreto direttoriale 9 gennaio 2012 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2012;

Viste le istanze con le quali la Diadema Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigari "Josè legge n. Piedra", la ditta individuale Spiezia Giovanni ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Victor Sinclair", la International Tobacco Agency Srl ha chiesto, in nome e per conto della Davidoff Import/Export SA, l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Davidoff", "Camacho" e "Bundle", in nome e per conto della Dannemann della marca di sigaretti "Al Capone", e, in nome e per conto della Arnold Andrè GmbH, della marca di sigaretti "Clubmaster", la Cigars & Tobacco Italy ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Oliva", "Arturo Fuente" e "Cain", la Manifatture Sigaro Toscano Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Toscanello Scelto", la Agio Cigars ha chiesto, in nome e per conto della Agio Sigarenfabrieken Nv, l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigaretti "Great Wall Cavalier", la JT International Italia Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di trinciato per sigarette "Camel Essential",

la Gryson Nv ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di trinciato per sigarette "Domingo" e la Scandinavian Tobacco Group Italy Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di trinciato per pipa "W.O. Larsen";

Vista la istanza con la quale la Imperial Tobacco Italia Srl chiesto la modifica della denominazione di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dai fornitori suindicati, ai sensi dell'art. 39 – quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento e alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *C)*- sigarette – e alla tabella *C)* – sigaretti- allegate al decreto direttoriale 11 gennaio 2012, alla tabella *B)* – sigari – e alla tabella *E)* – altri tabacchi da fumo – allegate allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011 e alla tabella *D)* – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata al decreto direttoriale 9 gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

TABELLA B) - SIGARI			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
ARTURO FUENTE HEMINGWAY BEST SELLER	da 25 pezzi	2.400,00	300,00
ARTURO FUENTE HEMINGWAY WORK OF ART NATURAL	da 25 pezzi	3.000,00	375,00
ARTURO FUENTE RS MAGNUM R FIFTY-EIGHT	da 25 pezzi	2.700,00	337,50
ARTURO FUENTE RS MAGNUM R FIFTY-SIX	da 25 pezzi	2.600,00	325,00
ARTURO FUENTE RS MAGNUM R FIFTY-TWO	da 25 pezzi	2.300,00	287,50
BUNDLE SELECTION CORONA EXTRA LIGA INTENSA	da 16 pezzi	560,00	44,80
CAIN DAYTONA 543	da 24 pezzi	1.100,00	132,00
CAIN DAYTONA 550	da 24 pezzi	1.400,00	168,00
CAIN DAYTONA 660	da 24 pezzi	2.000,00	240,00
CAIN F SUNGROWN 550	da 24 pezzi	1.700,00	204,00
CAIN F SUNGROWN 654T	da 24 pezzi	2.000,00	240,00
CAMACHO COROJO MONARCA TUBOS	da 10 pezzi	1.440,00	72,00
CAMACHO CRIOLLO MONARCA TUBOS	da 10 pezzi	1.440,00	72,00
DAVIDOFF CORONA MADURO	da 25 pezzi	2.760,00	345,00
DAVIDOFF EMINENTES PURO D'ORO	da 4 pezzi	3.700,00	74,00
DAVIDOFF EMINENTES PURO D'ORO	da 10 pezzi	3.700,00	185,00
DAVIDOFF ROBUSTO MADURO	da 25 pezzi	3.440,00	430,00
JOSE' L. PIEDRA JLP CELLO	da 1 pezzo	140,00	0,70
OLIVA SERIE V DOUBLE TORO	da 24 pezzi	2.000,00	240,00
TOSCANELLO SCELTO CAMPANIA	da 5 pezzi	168,00	4,20
TOSCANELLO SCELTO LAZIO	da 5 pezzi	168,00	4,20
TOSCANELLO SCELTO VALDICHIANA	da 5 pezzi	168,00	4,20

MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
TOSCANELLO SCELTO VALTIBERINA	da 5 pezzi	168,00	4,20
TOSCANELLO SCELTO VENETO	da 5 pezzi	168,00	4,20
VICTOR SINCLAIR BOHEMIAN BUDDHA VESUVIO	da 50 pezzi	760,00	190,00
VICTOR SINCLAIR BOHEMIAN BUDDHA WHITMAN	da 20 pezzi	1.220,00	122,00
VICTOR SINCLAIR PICO DE PATO B	da 20 pezzi	1.220,00	122,00
VICTOR SINCLAIR PRIMEROS TABACOS ROBUSTO	da 20 pezzi	1.160,00	116,00
VICTOR SINCLAIR PRIMEROS TABACOS TORPEDO	da 20 pezzi	1.180,00	118,00

TABELLA C) - SIGARETTI			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
AL CAPONE CAFFE' FILTER	da 3 pezzi	100,00	0,75
CLUBMASTER MINI CHOCOLATE	da 20 pezzi	80,00	4,00
GREAT WALL CAVALIER ORIGINAL	da 5 pezzi	160,00	2,00
GREAT WALL CAVALIER VANILLA	da 5 pezzi	160,00	2,00

TABELLA D) - TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
CAMEL ESSENTIAL 25G	da 25 grammi	150,00	3,75
CAMEL ESSENTIAL 80G	da 80 grammi	150,00	12,00
DOMINGO CELESTE 100 G	da 100 grammi	150,00	15,00
DOMINGO ORIGINAL 100 G	da 100 grammi	150,00	15,00

TABELLA E) – ALTRI TABACCHI DA FUMO			
TRINCIATI PER PIPA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
W.O. LARSEN EDITION 2012	da 100 grammi	350,00	35,00

Art. 2.

La denominazione delle seguenti marche di sigarette è così modificata:

DA	A
FORTUNA ROJO	FORTUNA RED
FORTUNA AZUL	FORTUNA BLUE

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2012

Il direttore per le accise
RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2012
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 191

12A02285

DECRETO 21 febbraio 2012.

Ripartizione delle risorse da assegnare per l'anno 2011 per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 concernente «Legge quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare, l'art. 12, comma 2, il quale prevede il trasferimento statale in favore delle regioni della somma di lire 20 miliardi annue nel triennio 2000-2002, per lo svolgimento di funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto il comma 3 dell'art. 12 della citata legge 353/2000 il quale prevede che:

a decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle suindicate funzioni si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

che la ripartizione delle risorse tra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 353/2000;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede che «le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011» e che «le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la tabella *C)* allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), la quale ha previsto uno stanziamento ridotto, per effetto delle disposizioni di cui al citato art. 14 della legge 122/2010, pari ad euro 4.078.000,00 per l'anno finanziario 2011, per il finanziamento delle funzioni conferite per la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Considerato che, per effetto dei criteri di riparto delle riduzioni di cui al citato art. 14, così come definiti nella seduta del 18 novembre 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e recepiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, il predetto stanziamento di euro 4.078.000,00 risulta ulteriormente ridotto nei confronti delle regioni a statuto ordinario e che, pertanto, le risorse effettivamente stanziate sul capitolo 2820/Mef per l'anno 2011 ammontano ad euro 2.350.261,00, con esclusivo riferimento alle spettanze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che, ai sensi del richiamato art. 12, comma 2, della legge 353/2000 il predetto finanziamento deve essere ripartito, per la metà, in proporzione al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e, per l'altra metà, in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, con nota n. DPC/RIA/0050225 del 29 agosto 2011 ha provveduto a trasmettere i dati concernenti la ripartizione del finanziamento 2011, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal vigente art. 12, comma 2, della legge n. 353/2000, tenendo conto delle superfici percorse dal fuoco nell'anno e dei dati relativi all'Inventario Forestale Nazionale del Corpo Forestale dello Stato;

Ritenuto che sia necessario provvedere, sulla base dei dati come sopra acquisiti, alla ripartizione in favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano della somma complessiva di euro 2.350.261,00 in relazione alle predette finalità, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011;

Decreta:

1. Il finanziamento autorizzato per l'anno 2011 di euro 2.350.261,00 come specificato nelle premesse, per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, è ripartito secondo quanto indicato nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Gli importi individuati con riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano sono resi indisponibili ai sensi del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Roma, 21 febbraio 2012

Il Ministro: MONTI

ALLEGATO

STANZIAMENTO ANNO 2011 – RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

REGIONE	2006	2007	2008	2009	2.010	Totali	Media	I.F.N. Superficie totale forestale	% Superficie Boscata	Sup. forestale/sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spett. a ciascuna Regione
Piemonte											€ -	€ -	€ -
Valle d'Aosta	64	4	6	2	3	79	16	105.928	3,79	6.717,9	€ 44.547,90	€ 206.049,15	€ 250.597,05
Lombardia											€ -	€ -	€ -
Trentino-Alto Adige	4	124	1	4	5	138	28	779.705	27,90	28.252,2	€ 327.904,07	€ 866.541,50	€ 1.194.445,57
Veneto											€ -	€ -	€ -
Friuli Venezia Giulia	225	97	13	198	37	570	114	357.224	12,78	3.131,8	€ 150.230,16	€ 96.058,61	€ 246.288,77
Liguria											€ -	€ -	€ -
Emilia-Romagna											€ -	€ -	€ -
Toscana											€ -	€ -	€ -
Umbria											€ -	€ -	€ -
Marche											€ -	€ -	€ -
Lazio											€ -	€ -	€ -
Abruzzo											€ -	€ -	€ -
Molise											€ -	€ -	€ -
Campania											€ -	€ -	€ -
Puglia											€ -	€ -	€ -
Basilicata											€ -	€ -	€ -
Calabria											€ -	€ -	€ -
Sicilia	4.682	15.330	4.041	1.801	20258	46.112	9.222	338.171	12,10	36,7	€ 142.217,44	€ 1.124,69	€ 143.342,13
Sardegna	1.903	12.213	1.767	12.270	6582	34.735	6.947	1.213.250	43,42	174,6	€ 510.230,94	€ 5.356,55	€ 515.587,49
Totali	**6.878**	**27.768**	**5.828**	**14.275**	**26.885**	**81.634**	**16.327**	**2.794.278**	**100,00**	**38.313,3**	**€ 1.175.130,51**	**€ 1.175.130,50**	**€ 2.350.261,00**

STANZIAMENTO ANNO 2011 – RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

PROVINCIA	2006	2007	2008	2009	2.010	totali	media	I.F.N. Superficie totale forestale	%Superficie Boscata	Sup. forestale/sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna provincia
Trento	2	123	1	4	5	135	27	407.531	52,3	15.094,9	€ 312.152,42	€ 16.029,23	€ 328.181,65
Bolzano	2	1	0	0	0	3	1	372.174	47,7	547.314,7	€ 285.070,37	€ 581.193,55	€ 866.263,92
Totali	**4**	**124**	**1**	**4**	**5**	**138**	**28**	**779.705**	**100,0**	**562.409,6**	**€ 597.222,79**	**€ 597.222,78**	**€ 1.194.445,57**

12A02287

DECRETO 23 febbraio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 gennaio 2012 e scadenza 31 gennaio 2014, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

VISTI, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

CONSIDERATO che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 30.390 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

VISTO il decreto in data 25 gennaio 2012, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" ("CTZ") con decorrenza 31 gennaio 2012 e scadenza 31 gennaio 2014;

RITENUTO opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon";

DECRETA:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di "CTZ", con decorrenza 31 gennaio 2012 e scadenza 31 gennaio 2014, di cui al decreto del 25 gennaio 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 gennaio 2012.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 febbraio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 gennaio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 gennaio 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 gennaio 2012, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ", ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 febbraio 2012, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 febbraio 2012.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2014, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 25 gennaio 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

Il direttore: CANNATA

12A02426

DECRETO 23 febbraio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

VISTI, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

CONSIDERATO che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 30.390 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

VISTI i decreti in data 24 gennaio 2011, come integrato dal decreto dell'8 marzo 2011, 25 marzo e 20 aprile 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

RITENUTO opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

CONSIDERATO che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventiduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019;

D E C R E T A:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i"), con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, di cui al decreto del 24 gennaio 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della ventiduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 gennaio 2011.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 febbraio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 24 gennaio 2011; a modifica di quanto disposto dal predetto articolo 9, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 24 gennaio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell' ottava tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 24 gennaio 2011, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP€i quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 febbraio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 167 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il "Coefficiente di indicizzazione", riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 24 gennaio 2011. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 febbraio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 24 gennaio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

Il direttore: CANNATA

12A02427

DECRETO 23 febbraio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, ventiduesima e ventitreesima tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

VISTI, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

CONSIDERATO che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 30.390 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

VISTI i decreti in data 21 maggio, 23 luglio e 20 novembre 2008, 22 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo, 22 aprile, 19 giugno e 24 agosto 2009, 19 febbraio 2010 e 26 settembre 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventuno tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

RITENUTO opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiduesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

CONSIDERATO che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016;

D E C R E T A :

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i"), con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, di cui al decreto del 23 luglio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2008.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime sette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 febbraio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2008, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

"Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione".

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2008; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventitreesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventiduesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 23 luglio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi."

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP€i decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 febbraio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 167 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il "Coefficiente di indicizzazione", riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto 23 luglio 2008. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 febbraio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012**,** faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 23 luglio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

Il direttore: CANNATA

12A02428

DECRETO 23 febbraio 2012.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette – e alla tabella C – sigaretti - allegate al decreto direttoriale 11 gennaio 2012 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 2012, alla tabella *B)* – sigari -, alla tabella E – altri tabacchi da fumo – e alla tabella *F)* – tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2011, e alla tabella *D)* – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata al decreto direttoriale 9 gennaio 2012 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2012;

Viste le istanze con le quali la Philip Morris Italia Srl ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalla Società suindicata, ai sensi dell'articolo 39 – quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigarette nella tariffa di vendita di cui alla tabella A)- sigarette – allegata al decreto direttoriale 11 gennaio 2012;

Decreta

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A - SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BASIC KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
BOND STREET BLUE KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
BOND STREET RED KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
BOND STREET SILVER KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
CHESTERFIELD BLACK	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
CHESTERFIELD BLACK	astuccio da 10 pezzi	225,00	230,00	2,30
CHESTERFIELD BLUE KS	astuccio da 10 pezzi	225,00	230,00	2,30
CHESTERFIELD BLUE KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
CHESTERFIELD BLUE KS	cartoccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
CHESTERFIELD KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
CHESTERFIELD KS	astuccio da 10 pezzi	225,00	230,00	2,30
CHESTERFIELD KS	cartoccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
CHESTERFIELD SILVER	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
DIANA AZZURRA KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DIANA BIANCA	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DIANA BLU 100's	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DIANA BLU KS	cartoccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DIANA BLU KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DIANA BLU KS	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
DIANA OCRA KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DIANA ORIGINAL RS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DIANA ROSSA 100's	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DIANA ROSSA KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DIANA ROSSA KS	cartoccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DIANA ROSSA KS	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
DIANA SLIM BLU	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
L&M BLUE LABEL 100'S	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
L&M BLUE LABEL 10'S	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
L&M BLUE LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
L&M ORANGE LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
L&M RED LABEL 100'S	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
L&M RED LABEL 10'S	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
L&M RED LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MARLBORO 100S	cartoccio da 20 pezzi	250,00	255,00	5,10
MARLBORO 100S	astuccio da 20 pezzi	250,00	255,00	5,10
MARLBORO BLEND 29	astuccio da 20 pezzi	245,00	250,00	5,00
MARLBORO BLEND 29	astuccio da 10 pezzi	245,00	250,00	2,50
MARLBORO COMPACT	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MARLBORO COMPACT	astuccio da 10 pezzi	225,00	230,00	2,30
MARLBORO CORE FLAVOR KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MARLBORO FLAVOR MIX KS	astuccio da 10 pezzi	235,00	240,00	2,40
MARLBORO FLAVOR MIX KS	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MARLBORO GOLD 100s	astuccio da 20 pezzi	250,00	255,00	5,10
MARLBORO GOLD KS	astuccio da 20 pezzi	245,00	250,00	5,00
MARLBORO GOLD KS	astuccio da 10 pezzi	245,00	250,00	2,50
MARLBORO GOLD KS	cartoccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
MARLBORO GOLD TOUCH KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MARLBORO KS	astuccio da 20 pezzi	245,00	250,00	5,00
MARLBORO KS	cartoccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
MARLBORO KS	astuccio da 10 pezzi	245,00	250,00	2,50
MARLBORO MENTHOL KS	astuccio da 20 pezzi	245,00	250,00	5,00
MARLBORO SILVER	astuccio da 20 pezzi	245,00	250,00	5,00
MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
MERIT 100s	astuccio in colorazione bianca e blu da 20 pezzi	245,00	250,00	5,00
MERIT 100s	astuccio in colorazione bianca e gialla da 20 pezzi	245,00	250,00	5,00
MERIT BAY KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MERIT BIANCA SLIM	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MERIT EVOLUTION KS	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MERIT FRESH	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MERIT KS	astuccio in colorazione bianca e gialla da 10 pezzi	240,00	245,00	2,45
MERIT KS	astuccio in colorazione bianca e blu da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MERIT KS	astuccio in colorazione bianca e gialla da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MERIT MINI	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MERIT MINI	astuccio da 10 pezzi	220,00	225,00	2,25
MERIT UNO KS	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	cartoccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	cartoccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIMS	astuccio in colorazione blu da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIMS	astuccio in colorazione rossa da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MURATTI AMBASSADOR KS	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MURATTI AMBASSADOR KS	cartoccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MURATTI&CO BLUE	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MURATTI&CO BLUE	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
MURATTI&CO RED	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MURATTI&CO RED	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
NEXT BLUE KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
NEXT KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
PARLIAMENT AQUA BLUE	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
PHILIP MORRIS BLU 100s	astuccio da 20 pezzi	245,00	250,00	5,00
PHILIP MORRIS BLU KS	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
PHILIP MORRIS BLU KS	astuccio da 10 pezzi	240,00	245,00	2,45
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
PHILIP MORRIS ONE KS	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
PHILIP MORRIS SELECTION BLUE	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
PHILIP MORRIS SELECTION RED	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
PHILIP MORRIS SLIM BLU	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
PHILIP MORRIS UL KS	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
VIRGINIA SLIMS	astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
VIRGINIA SLIMS	astuccio in colorazione nera da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 306

12A02501

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Valentina Danelon, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'art.14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 30 settembre 2011 che sostituisce il relativo allegato III – relativo al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione Elvetica, dalla prof.ssa Valentina Danelon, ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia dell'insegnamento nella classe di abilitazione 77/A;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato d.l.vo n. 206/07, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi;

Considerato che l'interessata ha per oggetto un titolo identico a quello già decretato con provvedimento prot. n. 2840 del 21 aprile 2011;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario: «Diploma di violino» conseguito presso il Conservatorio statale di musica «A. Steffani» di Castelfranco Veneto (TV) in data 10 ottobre 2005;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di Pedagogia Musicale - strumento violino» conseguito il 14 giugno 2009 presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Valentina Danelon, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 13 agosto 1985, ai sensi e per gli effetti del d.l.vo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione: 77/A - Strumento musicale (Violino).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02171

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sonja Messner, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Sonja Messner;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista la dichiarazione di valore in loco rilasciata in data 11 novembre 2009 dal Consolato Generale d'Italia in Londra, nella quale è dichiarato che alla data del conseguimento del «Qualified Teacher Status», 1° agosto 1999, le norme in vigore nel Galles non prevedevano il completamento della formazione professionale sotto indicata con l'acquisizione del certificato di «Induction period»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano è studiato come lingua seconda;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del d.l.vo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.l.vo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 5 maggio 2010, prot. n. 3431, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Viste la note prott. nn. 31524 e 31534 datate rispettivamente 17 e 18 gennaio 2012 con le quali l'Intendenza Scolastica Italiana della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha fatto conoscere l'esito favorevole dei tirocinii di adattamento seguiti dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: «Degree of Bachelor of Arts in Modern Languages, distinction in spoken German and Spanish)» conseguito presso «l'University of the West of England» di Bristol (Regno Unito) il 5 luglio 1996;

titolo di abilitazione all'insegnamento così composto:

«Professional Graduate Certificate in Education» (P.G.C.E.)/ Post lauream, per l'insegnamento nelle scuole secondarie conseguito presso l'«University of the Wales», Swansea (Regno Unito) nel luglio 1999;

«Qualified teacher status, Postgraduate in German and French» (QTS) conseguito dal «The National Assembly for Wales» il 1° agosto 1999 con n. RP 98/47461,

posseduto dalla cittadina italiana Sonja Messner nata a Bolzano (BZ) l'11 febbraio 1968, come integrato dalle misure compensative, di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso o abilitazione:

96/A- tedesco seconda lingua nelle scuole secondarie superiori;

97/A - tedesco seconda lingua nelle scuole medie.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02226

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Claudia Beatriz Ortega, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e successive modificazioni in combinato disposto con l'art. 16 del decreto, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Claudia Beatriz Ortega;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha documentato la conoscenza della lingua italiana, con l'attestato CELI 5 DOC - Livello C2 - conseguito nella sessione del 21 novembre 2011 presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.l.vo n. 206/2007 e degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale di: «Profesora de Castellano, Literatura y Latin» rilasciato il 25 novembre 1999 dalla Scuola Nazionale Normale Superiore «General Josè de San Martín» di San Pedro de Jujuy (Argentina), registrato con n. 00019 del 25 febbraio 2005 da parte del «Ministerio De Educación y Cultura», posseduto dalla cittadina italiana Claudia Beatriz Ortega nata a Lote Don Emilio (Argentina) l'11 novembre 1973, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A - Seconda lingua straniera - spagnolo;

46/A - Lingua e civiltà straniera - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02227

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 gennaio 2012.

Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia, prof. Paola Severino, ai Sottosegretari di Stato, prof. Salvatore Mazzamuto e prof. Andrea Zoppini.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 con il quale è stata nominata Ministro della Giustizia la prof. Paola SEVERINO;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia il prof. Salvatore MAZZAMUTO ed il prof. Andrea ZOPPINI;

Ritenuta l'esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai sopra indicati Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza in relazione alle materie di seguito indicate e alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

Prof. Salvatore Mazzamuto:

1. atti concernenti le materie di seguito elencate:

a. magistratura ordinaria: trasferimenti, conferimenti di funzioni semidirettive, applicazioni extradistrettuali, svolgimento tirocinio, valutazioni di professionalità, aspettative, formazioni di tabelle giudiziarie, esperti di sorveglianza, collocamenti a riposo, equo indennizzo, trattenimento in servizio;

b. magistratura onoraria: nomine, conferme, trasferimenti, decessi, cessazioni, rinunce, revoche, decadenze, sanzioni disciplinari;

c. giudici onorari dei tribunali per i minorenni e consiglieri onorari delle sezioni di Corte d'appello per i minorenni: nomine, conferme, rinunce, dimissioni.

Prof. Andrea Zoppini:

1. atti concernenti le materie di seguito elencate:

a. proroga dei termini di decadenza in caso di mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

b. assegnazione di reperti confiscati di interesse storico-archeologico-scientifico;

c. conferimento onorificenze per merito o anzianità di servizio al Corpo di Polizia Penitenziaria;

d. sostituzione dei componenti delle sottocommissioni degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato:

Art. 3.

È altresì delegato al Sottosegretario prof. Salvatore MAZZAMUTO il compimento degli atti urgenti ed improcrastinabili relativamente a competenze delegabili per legge e non delegate in via ordinaria ai Sottosegretari di Stato, in caso di assenza o impedimento del Ministro, con preventiva informazione allo stesso e successiva ratifica.

Art. 4.

Appartengono alla potestà del Ministro:

a) gli atti e provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

b) il «Visto» sulle leggi ed altri atti normativi;

c) gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati;

d) le relazioni internazionali in materia civile e in particolare attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali, adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;

e) la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea, con il G8 e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto, attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale; adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di cooperazione giudiziaria internazionale;

f) autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;

g) le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del codice penale;

h) gli atti relativi al procedimento di estradizione;

i) le autorizzazioni previste dall'art. 18-*bis*, comma 2, lettera *a)* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

j) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

k) gli atti della Direzione generale di statistica nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

l) gli atti del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi non compresi nella delega di cui all'art. 2;

m) gli atti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non compresi nella delega di cui all'art. 2;

n) gli atti del Dipartimento per gli Affari di Giustizia non compresi nella delega di cui all'art. 2;

o) gli atti del Dipartimento per la Giustizia Minorile non compresi nella delega di cui all'art. 2;

p) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;

q) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avocati ovvero specificamente delegati anche per categoria.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Roma, 26 gennaio 2012

Il Ministro: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2012
Registro n. 1, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 363

12A02425

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Centurio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda dell'8 ottobre 2010 presentata dall'Impresa Makteshim Chemical Works Ltd rappresentata in Italia dalla Makteshim Agan Italia srl con sede legale in Bergamo, via G. Falcone, 13, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Rimi contenente la sostanza attiva clorpirifos;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva clorpirifos, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2016 in attuazione della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Makteshim Chemical Works Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici;

Vista la nota dell'Ufficio in data 24 ottobre 2011 prot. 33621 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 26 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa Makteshim Chemical Works Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Centurio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Centurio fino al 30 giugno 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorpirifos, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa dall'Impresa Makteshim Chemical Works Ltd rappresentata in Italia dalla Makteshim Agan Italia srl con sede legale in Bergamo, via G. Falcone, 13 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CENTURIO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 giugno 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clorpirifos nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese:

Sipcam Spa - Salerano sul Lambro (LO);

Isagro Spa - Aprilia (LT);

Kollant Srl - Maniago (PN).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Makteshim Chemical Works Ltd. - Beer Sheva (Israele);

Rimi Chemicals Co. Ltd - Petach Tikva (Israele).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15093.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CENTURIO

ESCA INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO DA INTERRARE LUNGO LA FILA ALLA SEMINA O TRAPIANTO O APPLICARE A SPAGLIO IN SUPERFICIE, SIA IN PIENO CAMPO CHE IN SERRA

Registrazione Ministero della Sanità n. del

COMPOSIZIONE	
Clorpirifos puro	1 g
Coformulanti q.b. a	100 g.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.
P.O.B 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL
Via Falcone 13 – 24126 BERGAMO
035 328811

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – Beer Sheva (Israele)
SIPCAM SPA – Salerano sul Lambro (LO)
ISAGRO SPA – Aprilia (LT)
KOLLANT Srl- Maniago (PN)
RIMI CHEMICALS CO. Ltd - Petach Tikva (Israele)
Distribuito da:
C.I.F.O. Spa - S. Giorgio di Piano (BO)
GREEN RAVENNA SRL – Ravenna (RA)

Contenuto 1 - 5 – 10 – 20 Kg Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Adoperare ad una distanza non inferiore a 20 metri dai corpi idrici.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausa, vomito, crampi muscolari, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchinale, edema polmonare, Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia. convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza ci 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
CENTURIO é un'esca insetticida granulare, indicato nella lotta contro gli insetti del terreno ed in superficie. Interrare il prodotto lungo la fila al trapianto o alla semina o applicare a spaglio nelle vicinanze della coltura. Il prodotto è utilizzabile sia in pieno campo che in serra (in serra limitatamente alle seguenti colture: pomodoro, peperone, melanzana). Per colture seminate applicare il prodotto prima o durante la semina ed incorporarlo al terreno con una leggera erpicatura o fresatura.

Agrumi, Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Pesco, Nettarino, Albicocco, Susino, Mandorlo, Nocciolo, Noce, Castagno, Vite, Olivo, Cotone: contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino, etc..) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..), alla dose di Kg 10-20 kg per ettaro di coltura. Contro formiche e oziorrinco applicare alla dose di 5-10 kg per ettaro di coltura.
Fragola, Piante ornamentali, Tappeti erbosi: contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino, oziorrinco, etc...) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..) alla dose di Kg 10-20 kg per ettaro di coltura.
Patate, Barbabietola da zucchero, Bietola da foglia, Carciofo, Erba Medica: contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino, oziorrinco, etc...) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..) alla dose di Kg 10-20 kg per ettaro di coltura.
Pomodoro, Peperone, Melanzana: contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino, oziorrinco, etc...) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..), alla dose di Kg 10-20 kg per ettaro di coltura.
Mais, Mais dolce, Cavoli (Broccoli, Cavolfiori, Cavoletti di Bruxelles, Cavoli cappuccio, Cavolo verza, Cavoli rossi, Cavoli bianchi, Cavoli cinesi, Cavoli ricci): contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, diabrotica, maggiolino, oziorrinco, etc...) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..), alla dose di Kg 10-20 kg per ettaro di coltura.

Frumento, Orzo, Miglio, Avena, Segale, Grano saraceno: contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino, oziorrinco, etc...) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..), formiche alla dose di Kg 10-20 kg per ettaro di coltura.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto va impiegato da solo.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del........."

14 DIC. 2011

12A02169

DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Boneco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Vista la domanda presentata in data 3 novembre 2011 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BONECO contenente la sostanza attiva difenoconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Score 25 EC registrato al n.18801 con decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 1° luglio 2011, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Score 25 EC registrato al n. 15293;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva difenoconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza difenoconazolo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza attribuito al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 5 novembre 2008 entro il 31 dicembre 2011, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BONECO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 10 - 16 - 20 - 25 - 40 - 50 - 100 - 250 - 500; L 1.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera);

nonché confezionato presso lo stabilimento dell'impresa estera:

Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia).

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese: Irca Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (Bergamo);

Torre S.r.l., via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - Siena);

Scam S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena;

nonché confezionato presso:

Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (Milano);

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15293.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

Boneco®

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

Composizione
100 g di prodotto contengono:
difenoconazolo puro g 23,23 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
Stabilimenti di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 10-16-20-25-40-50-100–250–500
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Boneco è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

Dosi e modalità di impiego

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni di impiego
Barbabietola da zucchero	Cercospora beticola	0,2-0,3 l/ha	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 15-20 giorni
Melo, Pero	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis)*, Oidio *(Podosphaera leucotricha)*. Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura.	15 ml per ettolitro	Massimo 4 trattamenti
Asparago	*Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium*	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni
Patata, Sedano, Carota, Cavolfiore	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di ca. 10 giorni
	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Cetriolo	Oidi, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni
Finocchio	Ramularia	0,5 l/ha	Massimo 3 trattamenti preventivi a cadenza di 8 giorni
Rosa, Garofano	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml per ettolitro	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici.
Vite	Black-rot, Oidio	15-20 ml per ettolitro	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni
Pesco	Bolla	20-30 ml per ettolitro	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie
	Monilia		1-2 trattamenti pre-raccolta

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale.

Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, sedano e vite; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, patata e cavolfiore; 3 giorni per il finocchio; 7 giorni per le altre colture

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

syngenta.

Boneco®

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

Composizione
100 g di prodotto contengono:

difenoconazolo puro	g 23,23 (250 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***ml 10***

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
Stabilimenti di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 16-20-25-40-50-100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

12A02168

DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tylal 80 WP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) – Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Fos Five 80 WP contenente la sostanza attiva fosetil;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 ottobre 2011 prot. 31272 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 26 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, è subentrata nella procedura di registrazione del prodotto in questione all'Impresa Industrias Afrasa S.A. ed ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio comunicando di voler variare la denominazione del prodotto in Tylal 80 WP;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Tylal 80 WP fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TYLAL 80 WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 - 250 - 500; Kg 1 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Laboratorios Sirga S.A. - C/Jaime I - Pol. Ind. Mediterraneo, 46560 Masalfasar (Valencia - Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15076.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TYLAL 80 WP

Fungicida sistemico
(polvere bagnabile)

Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del ......

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
Laboratorios SIRGA S.A.
C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo
46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)

Contenuto netto: **g 100-250-500 kg 1-5-10**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
TYLAL 80 WP è un fungicida sistemico la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
AGRUMI (ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, LIMETTA, MANDARINO, CLEMENTINO, POMELO, BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO): contro *Phytophtora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche
VITE DA VINO: contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno. È opportuno utilizzare TYLAL 80 WP in miscela con fungicidi di contatto (Mancozeb) al fine di favorire una migliore protezione dei grappoli, in particolare negli interventi successivi alla fioritura o in presenza di andamenti stagionali favorevoli allo sviluppo della malattia.
POMACEE: contro *Phytophtora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di mancozeb in polvere bagnabile. Non è compatibile con prodotti rameici. Non è raccomandata la miscelazione di TYLAL 80 WP con altri prodotti fitosanitari diversi da quelli a base di mancozeb.
Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

2 9 DIC. 2011

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TYLAL 80 WP

Fungicida sistemico
(polvere bagnabile)

Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del ......

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

Contenuto netto: **g 100**

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
Laboratorios SIRGA S.A.
C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo
46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

29 DIC. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A02170

DECRETO 23 febbraio 2012.

Proroga del termine della sospensione cautelativa dell'autorizzazione d'impiego del prodotto fitosanitaro GLUFOS 20 registrato al n. 14539/IP, con procedura d'importazione parallela, a nome dell'impresa Verde Bio Srl, a base della sostanza attiva glufosinate ammonio, di cui al decreto 16 gennaio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato dai decreti ministeriali 21 luglio 2004, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO altresì che il citato regolamento (CE) n. 790/2009 ha attuato la direttiva 2009/2/CE del 15 gennaio 2009 recante il trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio secondo la quale alla sostanza attiva glufosinate ammonio è attribuita la categoria 2 di tossicità per la riproduzione con la frase di rischio R60;

VISTO il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo del Consiglio ed in particolare l'articolo 7, che stabilisce il principio di precauzione;

VISTO il decreto 20 gennaio 2009 successivamente modificato con decreto di cui l'ultimo in data 6 ottobre 2010 con il quale l'impresa Verde Bio Srl, con sede legale in Montebelluna (TV) –V.le della Vittoria, 14/B è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario GLUFOS 20, registrato con procedura d'importazione parallela, al numero 14539/IP identico al prodotto di riferimento registrato in Italia al numero 8117 con la denominazione BASTA 200 a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl;

VISTO il decreto 16 gennaio 2012 di sospensione dell'autorizzazione del sopra citato prodotto fitosanitario GLUFOS 20, autorizzato con procedura di importazione parallela fino alla data del 29 febbraio 2012;

VISTO il decreto 23 febbraio 2012 relativo alla proroga della sospensione, fino alla data del 30 aprile 2012, del prodotto fitosanitario BASTA 200 registrato al numero 8117 a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl, a base della medesima sostanza attiva glufosinate ammonio;

CONSIDERATO che un prodotto fitosanitario registrato con procedura d'importazione parallela può sussistere sul mercato, solo se identico ad un corrispondente prodotto fitosanitario già autorizzato in Italia e, quindi, classificato come il prodotto fitosanitario di riferimento;

CONSIDERATO che, pertanto, anche per il prodotto fitosanitario GLUFOS 20, autorizzato con procedura di importazione parallela in quanto identico al prodotto fitosanitario BASTA 200, si configura la medesima categoria 2 di tossicità per la riproduzione con frase di rischio R60;

RITENUTO di dover sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitaro GLUFOS 20 fino alla medesima data del 30 aprile 2012, prevista per la sospensione dell'autorizzazione del succitato prodotto di riferimento BASTA 200;

D E C R E T A

E' prorogato fino al 30 aprile 2012 il termine della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario GLUFOS 20, contenente la sostanza attiva glufosinate ammonio, registrato con procedura d'importazione parallela, al numero 14539/IP, con decreto 20 gennaio 2009 successivamente modificato con decreto di cui l'ultimo in data 6 ottobre 2010, a nome dell'impresa Verde Bio Srl, con sede legale in Montebelluna (TV) –V.le della Vittoria, 14/B.

L'Impresa è tenuta ad adottare nei confronti dei rivenditori e utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A02429

DECRETO 23 febbraio 2012.

Proroga del termine della sospensione cautelativa dell'autorizzazione d'impiego del prodotto fitosanitaro Basta 200 a base di glufosinate ammonio di cui al decreto 21 dicembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO altresì che il citato regolamento (CE) n. 790/2009 ha attuato la direttiva 2009/2/CE del 15 gennaio 2009 recante il trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio secondo la quale alla sostanza attiva glufosinate ammonio è attribuita la categoria 2 di tossicità per la riproduzione con la frase di rischio R60;

VISTO il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo del Consiglio ed in particolare l'articolo 7, che stabilisce il principio di precauzione;

VISTO il decreto del 30 novembre 2010 con il quale sono state sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate ammonio, indicati nell'allegato al decreto medesimo, fino al 30 settembre 2011;

VISTO il decreto del 21 dicembre 2011 di proroga della sospensione dell' autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Basta 200 contenente la sostanza attiva glufosinate ammonio, fino al 29 febbraio 2012;

CONSIDERATO che in data 12 dicembre 2011, in sede di Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari, è stata rilevata la necessità di acquisire il parere della Commissione europea;

VISTO che non risulta ancora pervenuto da parte della Commissione europea il parere richiesto da questa Direzione Generale con nota del 16/12/1011;

RITENUTO che occorre un congruo periodo di tempo per l'acquisizione del parere della Commissione europea e per la definizione e verifica di applicabilità di ulteriori misure di mitigazione del rischio, nell'ipotesi di esito positivo del parere stesso, in merito alla riammissibilità di prodotti a base di glufosinate ammonio;

RITENUTO di dover prorogare il termine di cui al decreto 21dicembre 2011 per ulteriori due mesi;

DECRETA

Il termine di sospensione fissato dal decreto dirigenziale 21 dicembre 2011 dell' autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Basta 200 è prorogato al 30 aprile 2012.

L'Impresa è tenuta ad adottare nei confronti dei rivenditori e utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A02430

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Omnia Group Service S.r.l. (Decreto n. 64111).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 60978 del 28 luglio 2011 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 18 lavoratori, della società Omnia Group Service Srl, dipendenti presso le sedi di:

Corsico (Milano) - 11 lavoratori;

Roma - 7 lavoratori;

così suddivisi:

dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011 - 16 lavoratori;

dal 1° febbraio 2011 al 30 giugno 2011 - 18 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è stata ridotta del:

10% per il periodo dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2011, per i lavoratori di Roma;

10% per il periodo dal 15 febbraio 2011 al 30 giugno 2011, per i lavoratori di Corsico (Milano);

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 22 giugno 2011, relativo alla società Omnia Group Service Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Lazio (5 agosto 2011) e Lombardia (9 agosto 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Omnia Group Service Srl in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Omnia Group Service Srl;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 17 lavoratori, della società Omnia Group Service Srl, dipendenti presso le sedi di:

Corsico (Milano) - 10 lavoratori;

Roma - 7 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 142.012,56.

Matricola INPS: 4965126076.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 142.012,56, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli

12A02282

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Tributi Italia S.p.a. (Decreto n. 64110).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 55251 dell'8 novembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2010, per il periodo dal 15 marzo 2010 al 14 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 571 lavoratori, della società Tributi Italia Spa, così suddivisi:

Lombardia - 14 lavoratori;
Piemonte - 7 lavoratori;
Calabria - 9 lavoratori;
Puglia - 199 lavoratori;
Liguria - 94 lavoratori;
Veneto - 1 lavoratore;
Emilia Romagna - 5 lavoratori;
Marche - 2 lavoratori;
Lazio - 56 lavoratori;
Abruzzo - 1 lavoratore;
Campania - 53 lavoratori;
Basilicata - 26 lavoratori;
Sicilia - 71 lavoratori;
Sardegna - 33 lavoratori;

Visto il decreto n. 62341 del 20 ottobre 2011 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 15 marzo 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 470 lavoratori della società Tributi Italia Spa, così suddivisi:

Lombardia - 8 lavoratori;
Piemonte - 6 lavoratori;
Calabria - 6 lavoratori;
Puglia - 164 lavoratori;
Liguria - 74 lavoratori;
Veneto - 1 lavoratore;
Emilia Romagna - 3 lavoratori;
Lazio - 56 lavoratori;
Campania - 40 lavoratori;
Basilicata - 27 lavoratori;
Sicilia - 70 lavoratori;
Sardegna - 15 lavoratori;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali , in data 13 luglio 2011, relativo alla società Tributi Italia Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Lombardia (8 agosto 2011), Piemonte (25 luglio 2011), Calabria (18 ottobre 2011), Puglia (25 luglio 2011), Liguria (2 agosto 2011), Veneto (22 luglio 2011), Emilia Romagna (26 luglio 2011), Lazio (1° agosto 2011), Campania (28 luglio 2011), Basilicata (26 luglio 2011), Sicilia (6 settembre 2011) e Sardegna (25 luglio 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Tributi Italia Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Tributi Italia Spa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 450 lavoratori della società Tributi Italia Spa, così suddivisi:

Lombardia - 9 lavoratori;
Piemonte - 6 lavoratori;
Calabria - 3 lavoratori;
Puglia - 157 lavoratori;

Liguria - 67 lavoratori;

Veneto - 1 lavoratore;

Emilia Romagna - 3 lavoratori;

Lazio - 56 lavoratori;

Campania - 39 lavoratori;

Basilicata - 27 lavoratori;

Sicilia - 70 lavoratori;

Sardegna - 12 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.759.156,00.

Pagamento diretto: SI.

Matricola INPS: 3415362792.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 3.759.156,00, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02283

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 febbraio 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazione geografica dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Focaccia col formaggio di Recco, con sede in Recco (Genova), via Vittorio Veneto n. 36/16, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Focaccia di Recco col formaggio, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 1777 del 27 gennaio 2012 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio Focaccia col formaggio di Recco, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi l'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Focaccia di Recco col formaggio, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Focaccia col formaggio di Recco, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Focaccia di Recco col formaggio, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Focaccia di Recco col formaggio.

Art. 2.

La denominazione Focaccia di Recco col formaggio è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Focaccia di Recco col formaggio, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A01930

DECRETO 16 febbraio 2012.

Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'articolo 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni Agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il Regolamento n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 recante modalità di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, in particolare l'art. 4, comma 2 in cui è definito che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e sue disposizioni applicative;

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128 come sostituito dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 14, che prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta (D.O.P.), Indicazione geografica protetta (I.G.P.) o un'attestazione di specificità (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni o Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Decreto ministeriale 1 dicembre 2005 relativo alle disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il Decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante indicazione e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, in particolare l'articolo 15 in cui viene definito che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale «Autorità competente» in collaborazione con le regioni e province autonome;

Visto il Decreto ministeriale 25 febbraio 2005 relativo alle linee guida per i controlli sull'etichettatura delle carni bovine;

Visto il Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) nn. 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare l'art. 9 ove è previsto che le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute;

Visto il Regolamento (CEE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, recante le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, in particolare l'articolo 10 che stabilisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura volontaria delle carni di pollame viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome sulla base di un programma concordato di controlli e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 relativo al sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate e all'approvazione dello schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004, recante la definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie;

Considerato che il predetto decreto attribuisce al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali esclusivamente la partecipazione al coordinamento dell'attività di vigilanza svolta dalle amministrazioni regionali e dalle Province autonome e non anche lo svolgimento dell'attività di vigilanza stessa, competenza attribuita all'Ispettorato Centrale dalla richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che occorre pertanto prevedere anche l'attività di vigilanza svolta direttamente dall'Ispettorato;

Considerato infine che la complessità e la disomogeneità dei diversi sistemi di controllo, la necessità di un costante monitoraggio delle attività di vigilanza, richiedono un'integrazione operativa e decisionale tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni e Province autonome che, nel rispetto del principio della leale collaborazione, costituiscono il sistema nazionale di vigilanza;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 19 gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente Decreto si intende per:

1. Autorità competente per l'attività di vigilanza: il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Direzione Generale competente in materia di vigilanza (di seguito Ispettorato) ivi compresi i suoi Uffici periferici, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito Regioni).

2. Produzioni di qualità regolamentata: le sottoelencate produzioni sottoposte a sistemi di controllo:

Produzioni ottenute da agricoltura biologica;

Carni bovine con etichettatura facoltativa;

Carni di pollame con etichettatura volontaria;

Prodotti con denominazione di origine protetta (D.O.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli;

Prodotti ad indicazione geografica protetta (I.G.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli;

Specialità tradizionali garantite (S.T.G.).

3. Strutture di controllo: soggetti terzi, indipendenti, pubblici e privati, autorizzati o designati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a svolgere controlli nei settori delle produzioni di qualità regolamentata;

4. Controllo: attività svolta dalle Strutture di controllo sugli operatori di filiera delle produzioni di qualità regolamentata, finalizzate a verificare che gli stessi operino in conformità alle disposizioni normative specifiche;

5. Gruppi di valutazione: le entità, aventi struttura collegiale, a vario titolo previste dalle disposizioni normative specifiche in materia di produzioni di qualità regolamentata ed ivi descritte come gruppi o comitati tecnici di valutazione o altre definizioni similari, cui è attribuita la funzione di esprimere pareri prolusivi all'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

6. Verifica Ispettiva: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi;

7. Linee guida programmatiche: una raccolta di disposizioni, aventi funzione di indirizzo nei confronti dell'Autorità competente per l'attività di vigilanza, riguardanti modalità operative per la programmazione e l'esecuzione della vigilanza ed il trattamento degli esiti della vigilanza stessa, al fine di assicurare omogeneità di intervento in tutto il territorio della Repubblica e equanimità nel comportamento dei soggetti pubblici incaricati;

8. Banca dati: lo strumento informatico, realizzato ed amministrato dall'Ispettorato che raccoglie tutte le informazioni utili a garantire lo svolgimento delle attività oggetto del presente decreto.

Art. 2.

Finalità e modalità di esecuzione della vigilanza

1. La vigilanza sulle Strutture di controllo operanti nell'ambito delle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata (di seguito vigilanza) è volta alla verifica del mantenimento dei requisiti da parte delle Strutture di controllo autorizzate dal Ministero ed in particolare della corretta applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero al momento dell'autorizzazione, dell'imparzialità nelle attività di controllo e del comportamento non discriminatorio per l'accesso degli operatori nel sistema. Essa ha inoltre come finalità la valutazione dell'efficacia ed efficienza dei sistemi di controllo.

2. La vigilanza è inserita nel sistema dei controlli ufficiali disciplinati dal Regolamento CE n. 882/2004.

3. Ferme restando le attribuzioni dell'Ispettorato, le Regioni svolgono attività di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata ricadenti nel territorio di propria competenza.

4. Le Regioni con l'Ispettorato programmano, svolgono e monitorano l'attività di vigilanza assicurando tra loro il coordinamento e la cooperazione.

5. In forza del principio di sussidiarietà l'Ispettorato può intervenire qualora la Regione non assolva alle proprie funzioni relative all'attività di vigilanza di cui al comma 1.

Art. 3.

Compiti del Comitato Nazionale di Vigilanza.

1. Il Comitato Nazionale di Vigilanza già Unità Nazionale di Coordinamento (di seguito Comitato), istituito presso l'Ispettorato è composto dall'Ispettore Generale Capo, con funzioni di Presidente, dal Direttore Generale competente in materia di vigilanza, con funzioni di Vicario; dal responsabile dell'Ufficio competente in materia; da un rappresentante nominato da ciascuna Regione. A tal fine ogni Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, comunica all'Ispettorato il nominativo del proprio rappresentante e di un delegato autorizzato a prendere parte ai lavori del Comitato in vece del rappresentante.

2. Il Comitato al fine di programmare, indirizzare, coordinare e monitorare l'attività di vigilanza, svolge i seguenti compiti:

a. elabora le linee guida programmatiche, provvedendo al loro costante aggiornamento;

b. definisce le caratteristiche e i contenuti utili al fine della gestione e dell'aggiornamento della banca dati;

c. esamina le risultanze dell'attività svolta dalle autorità di vigilanza e, nel caso ne ravvisi l'opportunità, le sottopone alla valutazione del gruppo che ha espresso il parere propedeutico all'emanazione del decreto di autorizzazione;

d. fornisce all'Autorità competente per l'attività di vigilanza, entro il 15 settembre di ciascun anno, elementi utili ai fini della programmazione delle attività di vigilanza per l'anno successivo;

e. redige, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Programma coordinato annuale di vigilanza a valere per l'anno successivo;

f. redige, entro il 30 giugno di ciascun anno, una Relazione annuale di sintesi dell'attività di vigilanza svolta dalle Autorità di vigilanza, sulla base dei dati forniti dall'Ispettorato e dalle Regioni.

3. Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta per ciascun quadrimestre ed ogni volta che ciò si renda necessario, anche su istanza motivata di una o più Regioni.

4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dall'Ispettorato.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto il Comitato approva un regolamento che ne garantisce il funzionamento; il regolamento può prevedere che siano attivati all'interno del Comitato specifici gruppi di lavoro.

6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Programmazione dell'attività di vigilanza

1. Sulla scorta degli elementi contenuti nelle linee guida programmatiche e di quelli forniti dal Comitato ai fini della programmazione delle attività di vigilanza, entro il 15 novembre di ciascun anno l'Ispettorato e le Regioni per lo specifico territorio di competenza stipulano tra loro accordi bilaterali a valere per la pianificazione operativa dell'attività di vigilanza nell'anno successivo. Gli accordi bilaterali non comportano aggravi sui bilanci degli enti sottoscrittori e possono avere durata pluriennale per quanto attiene l'attuazione operativa.

2. In ogni caso le Regioni e l'Ispettorato comunicano il proprio Programma operativo annuale di vigilanza al Comitato.

3. Eventuali accordi bilaterali vigenti dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Decreto e comunque:

a. Gli accordi possono prevedere che ogni Regione effettui i controlli sul territorio di propria competenza intervenendo sull'intera attività delle singole Strutture di controllo;

b. Gli accordi possono prevedere una ripartizione delle filiere, delle Strutture di controllo o delle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata, su cui svolgere l'attività di vigilanza.

c. In via prioritaria le Regioni possono decidere di espletare la vigilanza sull'intera attività delle Strutture di controllo aventi sede nel territorio di competenza, oppure solo su una parte delle Strutture di controllo o su singole produzioni. L'Ispettorato svolge l'attività di vigilanza sulla restante parte delle Strutture di controllo, oppure su singole produzioni di qualità regolamentata controllate dalla stessa Struttura di controllo;

d. Nel caso in cui gli accordi prevedano una attività di vigilanza ICQ/Regioni sulla stessa produzione di qualità, la vigilanza presso le Strutture di controllo rimane in capo agli Uffici periferici dell'ICQ, ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti autorizzativi;

e. Nel caso in cui l'attività di vigilanza svolta dalle Regioni travalichi i confini della Regione dove ha sede l'organismo di controllo, le attività da svolgere in altri ambiti territoriali possono essere affidate all'Autorità di vigilanza competente per territorio.

Art. 5.

Flusso procedurale

1. Ove, nel corso della loro attività, le autorità di vigilanza accertino anomalie che potrebbero pregiudicare l'affidabilità del sistema di controllo o della struttura di controllo, ne danno tempestiva comunicazione al Presidente del Comitato Nazionale di Vigilanza che provvede a convocare il Comitato stesso.

2. Il Comitato valuta l'opportunità di comunicare ai Gruppi di valutazione situazioni che abbiano rilevanza per eventuali provvedimenti a carico delle Strutture di controllo. Le determinazioni assunte dai Gruppi di valutazione sono comunicate all'Autorità di vigilanza.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere altresì inoltrate all'Ufficio Periferico dell'Ispettorato competente per l'accertamento e la contestazione.

Art. 6.

Istituzione della banca dati e flusso informativo e rendicontazione

1. E' istituita la banca dati individuata secondo quanto definito all'articolo 1 comma 8 del presente decreto.

2. All'Autorità competente per l'attività di vigilanza è garantito l'accesso alla banca dati.

3. Le Regioni e gli Uffici periferici provvedono ad aggiornare la banca dati.

4. L'Ispettorato rende disponibili i dati sugli esiti della vigilanza a livello nazionale.

5. Nelle more della predisposizione della banca dati, le Regioni e gli Uffici periferici rendicontano all'Ispettorato gli esiti della vigilanza con cadenza semestrale.

6. All'attuazione delle finalità del presente articolo si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Clausole di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.

2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti, anche aventi natura regolamentare, purché compatibili con le disposizioni contenute nel presente Decreto.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

Norma abrogate

1. Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 agosto 2004 "Definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie" è sostituito dal presente Decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2012

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

12A02134

DECRETO 21 febbraio 2012.

Iscrizione dell'organismo denominato «Siquria S.p.a.» nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed in particolare i commi 6 e 7 concernenti l'iscrizione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'istanza presentata il 10 novembre 2011 con la quale il «Siquria S.r.l.» chiede di essere autorizzata a modificare la denominazione sociale in «Siquria S.p.a.», con sede in sede in Soave (Verona) via Adolfo Mattielli, 11;

Visto il decreto n. 14337 del 01 luglio 2009 che iscrive «Siquria S.r.l.» nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 concernente l' individuazione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 13;

Visto il certificato di accreditamento n. 101B Rev. 02 del 30 gennaio 2012 con il quale «Siquria S.p.a.» è risultata conforme alla norma UNI CEI EN 45011/99, trasmesso per posta elettronica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il giorno 21 febbraio 2012;

Considerato che nessuna responsabilità può essere imputata né al Ministero stesso né a «Siquria S.p.a.» per il fatto che quest'ultima ha operato nel periodo dal 30 gennaio 2012 al 21 febbraio 2012 senza accreditamento, circostanza che si è realizzata solo a causa del lasso di tempo che Accredia ha lasciato trascorrere tra la data di emanazione e la data di invio al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del certificato stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Siquria S.r.l.» è cancellato dall'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61.

Art. 2.

L' organismo di controllo «Siquria S.p.a.» con sede in sede in Soave (Verona) via Adolfo Mattielli, 11 è iscritto nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

All'organismo «Siquria S.p.a.» è attribuito il controllo sulle 18 produzioni vitivinicole per le quali «Siquria S.r.l.» era stata autorizzata con formali provvedimenti di autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, applicando i piani di controllo e i tariffari già approvati per «Siquria S.r.l.».

Art. 4.

1. «Siquria S.p.a.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 13 del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 5.

L' iscrizione ha validità tre anni fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l' organismo di controllo «Siquria S.p.a.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A02274

DECRETO 21 febbraio 2012.

Iscrizione dell'organismo denominato «IS.ME.CERT. srl » nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 che prevede l'istituzione di un elenco presso il Ministero delle politiche agricole e forestali degli organismi privati denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), l' indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)»;

Vista l'istanza presentata in data 5 ottobre 2011 con la quale «IS.ME.CERT S.r.l.» con sede in Napoli, C.so Meridionale, 6 chiede di esercitare le attività di controllo e certificazione riguardanti le produzioni DOP/IGP/STG per le quali è stata autorizzata «IS.ME.CERT associazione» dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Acquisito il preventivo parere favorevole del gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999.

Visto decreto Ministeriale 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con decreto n. 23734 del 12 ottobre 2011 che dispone la conferma dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 di «IS. ME.CERT associazione».

Visto il certificato di accreditamento n. 100B Rev.04 del 30 gennaio 2012 con il quale «IS.ME.CERT S.r.l.» è risultato conforme alla norma UNI CEI EN 45011/99, trasmesso per posta elettronica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il giorno 21 febbraio 2012;

Considerato che nessuna responsabilità può essere imputata né al Ministero stesso né ad «IS.ME.CERT. S.r.l.» per il fatto che quest'ultimo ha operato nel periodo dal 30 gennaio 2012 al 21 febbraio 2012 senza accreditamento, circostanza che si è realizzata solo a causa del lasso di tempo che accredia ha lasciato trascorrere tra la data di emanazione e la data di invio al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del certificato stesso.

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT. associazione» è cancellato dall'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526/1999.

Art. 2.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT S.r.l.», con sede in Napoli, C.so Meridionale n. 6, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526;

Art. 3.

All'organismo «IS.ME.CERT. S.r.l.» è attribuito il controllo sulle 28 produzioni DOP/IGP/STG per le quali "IS.ME.CERT. Associazione" era stata autorizzata con formali provvedimenti di autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, applicando i piani di controllo e i tariffari già approvati per «IS. ME.CERT Associazione».

Art. 4.

1. L'organismo «IS.ME.CERT. S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 5.

L' iscrizione ha validità tre anni, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «IS.ME.CERT. S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A02275

DECRETO 21 febbraio 2012.

Iscrizione dell'organismo denominato «Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop.» nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 che prevede l'istituzione di un elenco presso il Ministero delle politiche agricole e forestali degli organismi privati denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), l' indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)»;

Vista l'istanza presentata in data 19 settembre 2011 con la quale il «Dipartimento controllo qualità PR Soc. Coop.» chiede di essere autorizzata a modificare la denominazione sociale in «Organismo controllo qualità produzioni regolamentate soc. coop.», con sede in Reggio Emilia, via Ferruccio Ferrari, 6;

Acquisito il preventivo parere favorevole del gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale n. 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con decreto n. 23734 del 12 ottobre 2011, che dispone la conferma dell'iscrizione dell'organismo di controllo «Dipartimento controllo qualità P.R. Soc. Coop.» nell'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999;

Visto il certificato di accreditamento n. 96B Rev. 03 del 30 gennaio 2012 con il quale l'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate soc. coop.» è risultato conforme alla norma UNI CEI EN 45011/99, trasmesso per posta elettronica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il giorno 21 febbraio 2012;

Considerato che nessuna responsabilità può essere imputata né al Ministero stesso né all'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate soc. coop.» per il fatto che quest'ultimo ha operato nel periodo dal 30 gennaio 2012 al 21 febbraio 2012 senza accreditamento, circostanza che si è realizzata solo a causa del lasso di tempo che Accredia ha lasciato trascorrere tra la data di emanazione e la data di invio al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del certificato stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Dipartimento controllo qualità PR soc. coop.» è cancellato dall'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526/1999.

Art. 2.

L'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate soc. coop.», con sede in Reggio Emilia, via Ferruccio Ferrari, 6 è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526;

Art. 3.

L'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate soc. coop» con sede in Reggio Emilia, via Ferruccio Ferrari, 6, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, come da decreto 28 settembre 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, applicando il piano dei controlli ed il tariffario già approvati per il «Dipartimento controllo qualità PR soc. coop.».

Art. 4.

1. L'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate soc. coop. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 5.

L' iscrizione ha validità tre anni fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate soc. coop.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A02276

DECRETO 21 febbraio 2012.

Iscrizione dell'organismo denominato «IS.ME.CERT S.r.l.» nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed in particolare i commi 6 e 7 concernenti l'iscrizione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'istanza presentata in data 5 ottobre 2011 con la quale «IS.ME.CERT srl» con sede in Napoli, c.so Meridionale, 6 chiede di esercitare le attività di controllo e certificazione riguardanti le produzioni vitivinicole per le quali era stata autorizzata «IS.ME.CERT Associazione» dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale n. 24411 del 21 ottobre 2011 che conferisce ad «IS.ME.CERT. Associazione» l'incarico a svolgere le funzioni di controllo nel settore vitivinicolo;

Visto il certificato di accreditamento n. 100B Rev.04 del 30 gennaio 2012 con il quale «IS.ME.CERT srl» è risultato conforme alla norma UNI CEI EN 45011/99, trasmesso per posta elettronica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il giorno 21 febbraio 2012;

Considerato che nessuna responsabilità può essere imputata né al Ministero stesso né a «IS.ME.CERT. srl» per il fatto che quest'ultimo ha operato nel periodo dal 30 gennaio 2012 al 21 febbraio 2012 senza accreditamento, circostanza che si è realizzata solo a causa del lasso di tempo che Accredia ha lasciato trascorrere tra la data di emanazione e la data di invio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del certificato stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo di controllo «IS.ME.CERT. Associazione» è cancellato dall'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 2.

L'Organismo di controllo «IS.ME.CERT srl», con sede in Napoli, c.so Meridionale, 6, è iscritto nell'elenco delle strutture di controllo ai sensi dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

All'Organismo «IS.ME.CERT.srl» è attribuito il controllo sulle 7 produzioni vitivinicole per le quali «IS. ME.CERT. Associazione» era stata autorizzata con formali provvedimenti di autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, applicando i piani di controllo ed i tariffari già approvati per «IS.ME.CERT Associazione».

Art. 4.

1. L'organismo «IS.ME.CERT srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 5.

L'iscrizione ha validità tre anni fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «IS.ME.CERT. srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A02277

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento del Consorzio tutela Morellino di Scansano e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Morellino di Scansano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela Morellino di Scansano con sede legale in Scansano (GR), Via XX settembre 36, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che la DOCG Morellino di Scansano è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e, pertanto, è una denominazione protetta preesistente ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela Morellino di Scansano alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio tutela Morellino di Scansano attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Srl di cui alla nota prot. S29/2012/321/T del 31 gennaio 2012;

Considerato che il Consorzio tutela Morellino di Scansano ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del d.lgs. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizioni di cui al DM 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela Morellino di Scansano ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Morellino di Scansano;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio tutela Morellino di Scansano, con sede legale in Scansano (GR), via XX settembre 36, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela Morellino di Scansano è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per la denominazione «Morellino di Scansano», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Morellino di Scansano».

Art. 3.

1. Il Consorzio tutela Morellino di Scansano non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazione «Morellino di Scansano», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 febbraio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A02273

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 23 gennaio 2012.

Approvazione contestuale delle modifiche statutarie della Fondazione lirico-sinfonica «Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia», in Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, éd in particolare gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, recante "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato";

Visto decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n 100, ed in particolare l'art. 1, comma I, lettera)) ;

Visto il Decreto del Presidente dèlla Repubblica 19 maggio 2011, n. 117, Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera D, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;

Vista l'istanza presentata dalla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia in data 29 settembre 2011, corredata di nuovo statuto, intesa ad ottenere il riconoscimento di forma organizzativa speciale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2011, n. 117 citato;

Visto l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica citato, rubricato "presupposti e requisiti", consistenti questi nella peculiarità in campo lirico-sinfonico della fondazione istante, nella sua assoluta rilevanza internazionale, nella eccezionale capacità produttiva, nella capacità di conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, desunta quest'ultima, in particolare, dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri, dal significativo e continuativo apporto finanziario alla gestione o al patrimonio da parte di soggetti privati, e dalla capacità di attrarre, nell'ultimo triennio, sponsor privati, nonché dalla entità dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni

rese, non inferiore, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell'ammontare del contributo statale;

Considerato che la Fondazione istante risulta, dagli atti in possesso degli uffici ed in particolare dai bilanci dei cinque esercizi precedenti l'istanza, soddisfare i presupposti ed i requisiti di cui al sopra citato art. 2;

Considerato che lo statuto della Fondazione a corredo dell'istanza, deliberato il 13 settembre 2011 e raccolto per notaio Massimo Saraceno con atto del 27 settembre 2011 rep. n. 9872 racc. n. 6612, come integrato da atto del 28 ottobre 2011 autenticato da medesimo notaio, reca la previsione degli organi stabiliti dall'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica più volte citato, la partecipazione in linea con le finalità culturali dell'ente di soci fondatori privati in proporzione agli apporti fmanziari conferiti alla gestione o al patrimonio, l'univoca attribuzione all'organo di gestione di adeguata autonomia decisionale, nonché la previsione che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali corredati dei relativi budget preventivi;

Visto l'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica più volte citato, concernente il procedimento per il riconoscimento delle forme organizzative speciali, ed in particolare il comma 4 ove è prescritto che "in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti, contestualmente all'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione, lo statuto adeguato ai sensi dell'art. 3, comma 1. In tal caso, ricorrendone i presupposti e i requisiti previsti, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nei termini previsti dal comma 1, si provvede al riconoscimento della forma organizzativa speciale contestualmente all'approvazione dello statuto";

Decreta:

Art. 1.

La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia è riconosciuta quale fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2011, n. 117.

Art. 2.

È approvato lo statuto della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia deliberato il 13 settembre 2011 e raccolto per notaio Massimo Saraceno con atto del 27 settembre 2011 rep. n. 9872 racc. n. 6612, come integrato da atto del 28 ottobre autenticato da medesimo notaio.

Roma, 23 gennaio 2012

Il Ministro per i beni e le attività culturali
ORNAGHI

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02286

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell' Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28.12.2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbaraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art.10 del Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli1 e 3 del citato Decreto-legge n.498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Viste la nota prot. n. 276 del 23 gennaio 2012 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio, dalle ore 09,30 alle ore 12,00 del 20 gennaio 2012;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Lodi, è dipeso da un malfunzionamento del sistema informatico, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. 262 del 13 febbraio 2012 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Lodi dalle ore 09,30 alle ore 12,00 del 20 gennaio 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 febbraio 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A02288

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell' Ufficio provinciale di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art.10 del Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n.32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli1 e 3 del citato Decreto-legge n.498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 253 del 17 gennaio 2012 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Lecco, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, dal giorno 30 gennaio al giorno 1° febbraio 2012, limitatamente ai servizi catastali;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Lecco, è dipeso dagli interventi programmati di consolidamento dei sistemi informatici, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 809 in data 20 febbraio 2012 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Lecco, limitatamente ai servizi catastali, dal giorno 30 gennaio al giorno 1° febbraio 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 febbraio 2012

Il direttore provinciale: ORSINI

12A02289

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011.

Contratto di programma ANAS. Annualità 2010 e 2011. Assegnazione risorse. (Deliberazione n. 84/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione

della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che all'art. 18 dispone che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-*quinquies*;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, all'art. 2, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ivi compresa la missione di spesa "sviluppo e riequilibrio territoriale", alla quale afferisce il FAS;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che:

all'art. 4 stabilisce che il Fondo per le aree sottoutilizzate assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione", finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi;

all'art. 5 definisce le modalità di programmazione del Fondo di cui sopra, in particolare prevedendo al comma 5 che il Ministro delegato propone al CIPE per la conseguente approvazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonché con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 10 detta disposizioni per la ulteriore riduzione delle spese dei Ministeri;

Visto in particolare l'art. 32, comma 1, del citato decreto-legge n. 98/2011, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente tra l'atro ai Contratti di programma con ANAS S.p.A.;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'art. 1 detta disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", che nel recepire le misure di contenimento della spesa pubblica già disposte, alla tabella E prevede una dotazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di circa 26,3 miliardi di euro per il periodo 2012-2015, al netto della riduzione di circa 9,4 miliardi di euro per il medesimo periodo;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle pre-allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (*G.U.* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 22 luglio 2010, n. 64 (*G.U.* n. 7/2011), con la quale questo Comitato ha assegnato ad ANAS S.p.A., a valere sul predetto Fondo infrastrutture, 268 milioni di euro per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui già contratti dalla stessa ANAS S.p.A. nell'ambito del Contratto di programma 2003-2005;

Vista la delibera 22 luglio 2010, n. 65 (*G.U.* n. 3/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2010, Contratto che è stato poi approvato con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 33, emanato il 1° febbraio 2011 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011), concernente "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013", con la quale questo Comitato, per effetto delle citate disposizioni in materia di riduzioni delle spese dei Ministeri, ha ridotto in particolare la dotazione residua del Fondo infrastrutture da 763,8 milioni di euro a circa 577 milioni di euro;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 12 (*G.U.* n. 244/2011), con la quale questo Comitato ha assegnato a favore di ANAS S.p.A., per il finanziamento del Contratto di programma 2011, 330 milioni di euro a carico delle disponibilità residue del Fondo infrastrutture di cui alla citata delibera n. 1/2011, a fronte di interventi considerati prioritari, in quanto integrazioni e completamenti di opere già previste in precedenti contratti, interventi urgenti di manutenzione straordinaria, nonché oneri per contributi;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 13 (*G.U.* n. 254/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2011;

Considerato che, a seguito della citata recente riduzione di circa 9,4 miliardi di euro alla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla legge di stabilità 2012, si rende necessaria una diversa imputazione della copertura finanziaria delle assegnazioni già disposte a carico del Fondo infrastrutture con le citate delibere numeri 64/2010 e 12/2011, assegnazioni che non hanno ancora comportato trasferimento di risorse;

Viste le note 1° dicembre 2011, n. 43809, e 2 dicembre 2011, n. 43847, con le quali, rispettivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha tra l'altro chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato del tema all'esame e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota, consegnata nel corso dell'odierna seduta, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma la richiesta di ripristinare, con una assegnazione di 598 milioni di euro da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, della legge n. 111/2011, le assegnazioni di cui alle sopracitate delibere numeri 64/2010 e 12/2011, allo scopo di non pregiudicare interventi urgenti contenuti nei Contratti di programma ANAS - Parte investimenti, riferiti alle annualità 2010 e 2011;

Preso atto della ulteriore esigenza programmatica segnalata dal Ministero proponente con la sopra citata nota di assegnare ad ANAS S.p.A. ulteriori 300 milioni di euro, da imputare sempre a carico delle risorse di cui all'articolo n. 32, comma 1, del citato decreto legge n. 98/2011, allo scopo di garantire la continuità degli interventi manutentivi previsti nel contratto di programma;

Vista la nota, consegnata nel corso della seduta odierna, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha formulato le proprie valutazioni sulla proposta all'esame;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito il consenso in seduta dei Ministri presenti;

Prende atto della esigenza di destinare in via programmatica ad ANAS S.p.A. 300 milioni di euro allo scopo di garantire la continuità degli interventi di manutenzione. L'assegnazione di tale importo potrà essere disposta in sede di finanziamento del Contratto di programma ANAS per l'anno 2012;

Delibera:

1. Per il finanziamento dei Contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS, annualità 2010 e 2011, è disposta l'assegnazione, a favore di ANAS S.p.A., dell'importo di 598 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

2. Il finanziamento di cui al punto 1 sarà articolato per annualità come di seguito indicato:

(milioni di euro)

Anno	2012	2013	2014	2015	2016
Importo	60	108	110	200	120

Roma, 6 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 180

12A02377

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
N06DA02	Donepezil	28 unità 10 mg - uso orale 28 unità 5 mg - uso orale

Nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
H02AB01	Betametasone	6 unità 1,5 mg - uso parenterale

12A01928

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levotuss».

Estratto determinazione V&A/243 del 22 febbraio 2012

Titolare AIC: DOMPE' FARMACEUTICI S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in 20122 - MILANO, Via San Martino, 12 - 12/A, Codice Fiscale 00791570153

Medicinale: LEVOTUSS

Variazione AIC: Passaggio ad automedicazione (B10)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica della classificazione ai fini della fornitura

Da: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

A: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Le Indicazioni Terapeutiche sono: Terapia sintomatica della tosse.

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione.

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 026752016 - "30 mg/5 ml sciroppo" 1 flacone 200 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02418

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluifort».

Estratto determinazione V&A/242 del 22 febbraio 2012

Titolare AIC: DOMPE' FARMACEUTICI S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in 20122 - MILANO, Via San Martino, 12 - 12/A, Codice Fiscale 00791570153

Medicinale: FLUIFORT

Variazione AIC: Passaggio ad automedicazione (B10)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica della classificazione ai fini della fornitura

Da: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

A: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Le Indicazioni Terapeutiche sono: Mucolitico fluidificante nelle affezioni dell'apparato respiratorio acute e croniche.

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione.

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 023834068 - "90 mg/ml sciroppo" flacone 200 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02419

Modifica dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Oki».

Estratto determinazione V&A/241 del 20 febbraio 2012

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: "OKI", nelle forme e confezioni: "1,6% collutorio" 1 flacone da 150 ml - AIC n. 028511107 e "0,16 % spray per mucosa orale" flacone 15 ml - AIC n. 028511184, rilasciata alla Società DOMPE' S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Campo di Pile s.n.c., 67100 - L'AQUILA Codice Fiscale 01241900669, sono apportate le seguenti modifiche:

DENOMINAZIONE: in sostituzione della denominazione: “OKI”, nelle forme e confezioni: “1,6% collutorio” 1 flacone da 150 ml - AIC n. 028511107 e “0,16 % spray per mucosa orale” flacone 15 ml - AIC n. 028511184 è ora autorizzata la denominazione: “OKI INFIAMMAZIONE E DOLORE”, nelle forme e confezioni: “1,6% collutorio” 1 flacone da 150 ml - AIC n. 028511107 e “0,16 % spray per mucosa orale” flacone 15 ml - AIC n. 028511184;

CODICE DI IDENTIFICAZIONE DELLA CONFEZIONE: alla confezione “1,6% collutorio” 1 flacone da 150 ml è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC n. 041797010 (in base 10) 17VKDL (in base 32); alla confezione: “0,16 % spray per mucosa orale” flacone 15 ml è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC n. 041797022 (in base 10) 17VKDY (in base 32);

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA: la Classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

CLASSE: la Classe ora autorizzata è la seguente: C- bis

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: le Indicazioni Terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: Trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo oro-faringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

RESTANO INOLTRE CONFERMATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

“1,6% collutorio” 1 flacone da 150 ml

AIC n. 041797010 (in base 10) 17VKDL (in base 32)

Forma Farmaceutica: collutorio

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: BIDACHEM stabilimento sito in 24040 - FORNOVO SAN GIOVANNI BG, Strada Statale 11 e SIMS S.r.l, SOC. ITALIANA MEDICINALI, stabilimento sito in SCANDICCI LOC. FILARONE 50066 - REGGELLO - FI;

Produttore del prodotto finito: DOMPE’ S.p.A. stabilimento sito in L’AQUILA, Via Campo di Pile s.n. (produzione completa); MONTEFARMACO S.p.A. stabilimento sito in PERO (MI), Via G. Galilei n. 7 (produzione completa); ALFA WASSERMANN S.p.A. stabilimento sito in ALANNO - PESCARA, Via Enrico Fermi, 1 (produzione completa); MONTEFARMACO S.p.A. stabilimento sito in PERO - MILANO, Via G. Galilei, 7 (tutte tranne confezionamento terminale e controlli); ALFA WASSERMANN S.p.A. stabilimento sito in ALANNO - PESCARA, Via Enrico Fermi, 1 (tutte tranne confezionamento terminale e controlli)

Composizione: 10 ml di soluzione contengono:

Principio Attivo: Ketoprofene sale di lisina 160 mg

Eccipienti: Glicerolo 85% 2000 mg; Alcol etilico 0,5 ml; Metile - p-idrossibenzoato 15 mg; Aroma menta 30 mg; Mentolo 7 mg; Saccarina sodica 20 mg; Colorante Verde certosa 1,6 mg; Sodio fosfato monobasico q.b. a pH 6.0- 6.5; Acqua depurata q.b. a 10 ml

Confezione: “0,16 % spray per mucosa orale” flacone 15 ml

AIC n. 041797022 (in base 10) 17VKDY (in base 32)

Forma Farmaceutica: spray per mucosa orale

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: BIDACHEM stabilimento sito in 24040 - FORNOVO SAN GIOVANNI (BG), Strada Statale 11 e SIMS S.r.l, SOC. ITALIANA MEDICINALI, stabilimento sito in SCANDICCI LOC. FILARONE 50066 - REGGELLO - FI;

Produttore del prodotto finito: AEROSOL SERVICE ITALIANA stabilimento sito in VALMADRERA LECCO, Via Del Maglio 6 (tutte le fasi tranne controlli microbiologici sul prodotto finito); MONTEFARMACO S.p.A stabilimento sito in PERO (MI), Via G. Galilei, 7 - (produzione completa); DOMPE’ PHA.R.MA S.p.A stabilimento sito in L’AQUILA, Via Campo di Pile (controlli microbiologici sul prodotto finito)

Composizione: 100 ml di spray per mucosa orale contengono:

Principio Attivo: Ketoprofene sale di lisina 0,16 g corrispondenti a 0,10 g di Ketoprofene.

Eccipienti: Glicerolo 85% 10 g - Xilitolo 5 g - metile para-idrossibenzoato 0,15 g - Sodio fosfato monobasico 0,22 g - poloxamer 0,1 g - Aroma menta 0,3 g - Acqua depurata q.b. a 100 ml.

ALTRE CONDIZIONI: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 028511, presentato per l’autorizzazione originale e successive modifiche.

SMALTIMENTO SCORTE

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero AIC 028511, dalla denominazione, dalle indicazioni terapeutiche e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, non possono più essere venduti a decorrere dal 13° mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02420

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nicer»

Estratto determinazione V&A.N/N. 244/2012 del 22 febbraio 2012

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: **"NICER"**, nelle forme e confezioni: "5 mg/24 ore cerotti transdermici" 15 cerotti; "10 mg/24 ore cerotti transdremici" 15 cerotti; "15 mg/24 ore cerotti transdermici" 15 cerotti alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Salaria, 1240, 00138 - Roma - Codice Fiscale 00399680586.

Confezione: "5 mg/24 ore cerotti transdermici" 15 cerotti
AIC n° 041305018 (in base 10) 17DJXU (in base 32)
Forma Farmaceutica: Cerotto transdermico
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione (conservare nella confezione originale)
Produttore del principio attivo:
SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS C.P. 636 – CH 3900 Brig – Svizzera;
Produttore del prodotto finito:
SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY stabilimento sito in S.S. n. 11 - Padana Superiore, Km 160 – 20060 Cassina De Pecchi - Milano (produzione completa)
Composizione: un cerotto di 6,670 cm² di superficie contiene:
Principio Attivo: nitroglicerina mg 26,60 (rilascia 5 mg di nitroglicerina nelle 24 ore, circa 0,2 mg/ora)
Eccipienti: copolimero dell'acido acrilico (durotak 87-2852) 31,91 mg, sorbitano oleato 1,49 mg, glicole propilenico 0,88 mg, polietilene a bassa densità 37,02 mg, poliestere 70,05 mg

Confezione: "10 mg/24 ore cerotti transdremici" 15 cerotti
AIC n° 041305020 (in base 10) 17DJXW (in base 32)
Forma Farmaceutica: Cerotto transdermico
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione (conservare nella confezione originale)
Produttore del principio attivo:
SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS C.P. 636 – CH 3900 Brig – Svizzera;

Produttore del prodotto finito:
SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY stabilimento sito in S.S. n. 11 - Padana Superiore, Km 160 – 20060 Cassina De Pecchi - Milano (produzione completa)
Composizione: un cerotto di 13,285 cm² di superficie contiene:
Principio Attivo: nitroglicerina mg 53,00 (rilascia 10 mg di nitroglicerina nelle 24 ore, circa 0,4 mg/ora)
Eccipienti: copolimero dell'acido acrilico (durotak 87-2852) 63,55 mg, sorbitano oleato 2,96 mg, glicole propilenico 1,75 mg, polietilene a bassa densità 73,74 mg, poliestere 139,50 mg

Confezione: "15 mg/24 ore cerotti transdermici" 15 cerotti
AIC n° 041305032 (in base 10) 17DJY8 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Cerotto transdermico
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione (conservare nella confezione originale)
Produttore del principio attivo:
SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS C.P. 636 – CH 3900 Brig – Svizzera;
Produttore del prodotto finito:
SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY stabilimento sito in S.S. n. 11 - Padana Superiore, Km 160 – 20060 Cassina De Pecchi - Milano (produzione completa)
Composizione: un cerotto di 20,035 cm² di superficie contiene:
Principio Attivo: nitroglicerina mg 80,00 (rilascia 15 mg di nitroglicerina nelle 24 ore, circa 0,6 mg/ora)
Eccipienti: copolimero dell'acido acrilico (durotak 87-2852) 95,85 mg, sorbitano oleato 4,47 mg, glicole propilenico 2,64 mg, polietilene a bassa densità 111,20 mg, poliestere 210,4 mg

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento preventivo dell'angina pectoris in monoterapia o in associazione con altra terapia anti-anginosa.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 041305018 - "5 mg/24 ore cerotti transdermici" 15 cerotti
Classe di rimborsabilità: "A"
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,60 euro
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,74 euro
Confezione: AIC n° 041305020 - "10 mg/24 ore cerotti transdremici" 15 cerotti
Classe di rimborsabilità: "A"
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,05 euro
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,60 euro
Confezione: AIC n° 041305032 - "15 mg/24 ore cerotti transdermici" 15 cerotti
Classe di rimborsabilità: "A"
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,69 euro

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,67 euro

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 041305018 - "5 mg/24 ore cerotti transdermici" 15 cerotti – **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Confezione: AIC n° 041305020 - "10 mg/24 ore cerotti transdremici" 15 cerotti - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Confezione: AIC n° 041305032 - "15 mg/24 ore cerotti transdermici" 15 cerotti - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A02421

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Proxedox».

Estratto determinazione V&A.N/N. 245/2012 del 22 febbraio 2012

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: **"PROXEDOX"**, nelle forme e confezioni: " 100 mg compresse rivestite con film" 12 compresse; "200 mg compresse rivestite con film" 6 compresse; "40 mg/5 ml granulato per sospensione orale " flacone da 100 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: BENEDETTI & CO. S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Bolognese, 250, 51020 - Pistoia - Codice Fiscale 01670410479.

Confezione: " 100 mg compresse rivestite con film" 12 compresse
AIC n° 040010011 (in base 10) 16508V (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa rivestita con film
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: AUROBINDO PHARMA LIMITED, Unit- I, stabilimento sito in Survey No. 388 & 389, Borpatla Village, Hatnoora Mandal – Medak District – 502296 Andhra Pradesh – India
Produttore del prodotto finito: Aurobindo Pharma Limited Unit VI stabilimento sito in Survey No. 329/39 & 329/47, Chitkul Village, Patancheru Mandal, – Medak District – 502296 Andhra Pradesh – India (produzione, confezionamento, primario e secondario, controlli); APL SWIFT SERVICES (MALTA) LIMITED, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia BBG 3000 - Malta (rilascio dei lotti)
Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:
Principio Attivo: cefpodoxima proxetile 130,45 mg
Eccipienti: calcio carmellosa 30 mg; lattosio monoidrato 15 mg; idrossipropilcellulosa 5 mg; sodio laurilsofato 4,5 mg; crospovidone (tipo B) 18,8 mg; amido di mais 19,5 mg; magnesio stearato 1,75 mg; opadry orange 03H53703 6,75 mg

Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 6 compresse
AIC n° 040010023 (in base 10) 165097 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa rivestita con film
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: AUROBINDO PHARMA LIMITED, Unit- I, stabilimento sito in Survey No. 388 & 389, Borpatla Village, Hatnoora Mandal – Medak District – 502296 Andhra Pradesh – India

Produttore del prodotto finito: Aurobindo Pharma Limited Unit VI stabilimento sito in Survey No. 329/39 & 329/47, Chitkul Village, Patancheru Mandal, – Medak District – 502296 Andhra Pradesh – India (produzione, confezionamento, primario e secondario, controlli); APL SWIFT SERVICES (MALTA) LIMITED, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia BBG 3000 - Malta (rilascio dei lotti)
Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:
Principio Attivo: cefpodoxima proxetile 260,9 mg
Eccipienti: calcio carmellosa 60 mg; lattosio monoidrato 30 mg; idrossipropilcellulosa 10 mg; sodio laurilsofato 9 mg; crospovidone (tipo B) 37,6 mg; amido di mais 39 mg; magnesio stearato 3,5 mg; opadry red 03H55305 13,5 mg

Confezione: "40 mg/5 ml granulato per sospensione orale " flacone da 100 ml
AIC n° 040010035 (in base 10) 16509M (in base 32)
Forma Farmaceutica: Granulato per sospensione orale
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: AUROBINDO PHARMA LIMITED, Unit- I, stabilimento sito in Survey No. 388 & 389, Borpatla Village, Hatnoora Mandal – Medak District – 502296 Andhra Pradesh – India
Produttore del prodotto finito: Aurobindo Pharma Limited Unit VI stabilimento sito in Survey No. 329/39 & 329/47, Chitkul Village, Patancheru Mandal, – Medak District – 502296 Andhra Pradesh – India (produzione, confezionamento, primario e secondario, controlli); APL SWIFT SERVICES (MALTA) LIMITED, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia BBG 3000 - Malta (rilascio dei lotti)
Composizione: 5 ml di sospensione orale contengono:
Principio Attivo: cefpodoxima proxetile 52,18 mg
Eccipienti: lattosio monoidrato 162 mg; amido di mais 80 mg; croscarmellosa sodica 18 mg; ossido di ferro (giallo) 0,02 mg; idrossipropilcellulosa 4 mg; cellulosa dispersibile 150 mg; silice colloidale anidra 7,5 mg; acico citrico anidro 13 mg; sodio citrato 6 mg; sodio benzoato 10 mg; saccarosio 2737,3 mg; aroma banana 10 mg

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Cefpodoxima è indicata per il trattamento delle seguenti infezioni causate da microrganismi sensibili alla cefpodoxima, nei bambini fino agli 11 anni di età:
Infezioni delle vie respiratorie superiori

- Sinusite batterica acuta
- Tonsillite
- Otite media, acuta

Infezioni delle vie respiratorie inferiori

- Polmonite batterica

In caso di polmonite batterica la cefpodoxima potrebbe non essere l'opzione adatta a seconda del patogeno coinvolto.

Occorre prendere in considerazione la guida ufficiale sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 040010011 - " 100 mg compresse rivestite con film" 12 compresse
Classe di rimborsabilità: "A"
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,08 euro
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,53 euro
Confezione: AIC n° 040010023 - "200 mg compresse rivestite con film" 6 compresse
Classe di rimborsabilità: "A"
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,18 euro
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,72 euro
Confezione: AIC n° 040010035 - "40 mg/5 ml granulato per sospensione orale " flacone da 100 ml
Classe di rimborsabilità: "A"
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,95 euro
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,29 euro

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 040010011 - " 100 mg compresse rivestite con film" 12 compresse - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Confezione: AIC n° 040010023 - "200 MG compresse rivestite con film" 6 compresse - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Confezione: AIC n° 040010035 - "40 mg/5 ml granulato per sospensione orale " flacone da 100 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A02422

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo e pseudoefedrina cloridrato E-Pharma Trento».

Estratto determinazione V&A.N /N. 168/2012 del 16 febbraio 2012

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "PARACETAMOLO E PSEUDOEFEDRINA CLORIDRATO E-PHARMA TRENTO", nelle forme e confezioni: "500 mg / 60 mg compresse effervescenti" 8 compresse; "500 mg / 60 mg compresse effervescenti" 16 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: E-PHARMA TRENTO S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Provina, 2, 38123 - Frazione Ravina - Trento - Codice Fiscale 01420070227.

Confezione: "500 mg / 60 mg compresse effervescenti" 8 compresse
AIC n° 040055016 (in base 10) 166D78 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa effervescente
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: MALLINCKRODT INC. Raleigh Pharmaceutical Plant 8801 Capital Boulevard – 27616 Raleigh, North Carolina – Stati Uniti d'America; BASF PHARMACHEMIKALIEN GMBH & CO. KG. Karlstrasse 15-39, 42-44 – 32423 Minden - Germania
Produttore del prodotto finito: E-PHARMA TRENTO S.P.A. stabilimento sito in Frazione Ravina - Via Provina, 2 - 38123 Trento (TN) (produzione confezionamento controlli rilascio)
Composizione: 1 compressa effervescente contiene:
Principio Attivo: paracetamolo 500 mg; pseudoefedrina cloridrato 60 mg
Eccipienti: acido citrico 1000 mg; sodio bicarbonato 700 mg; sodio carbonato 300 mg; sorbitolo (E420) 296 mg; aroma limone 90 mg; aspartame (E951) 20 mg; saccarina sodica 20 mg; simeticone 6 mg; leucina 4 mg; docusato sodico 4 mg

Confezione: "500 mg / 60 mg compresse effervescenti" 16 compresse
AIC n° 040055028 (in base 10) 166D7N (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa effervescente
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: MALLINCKRODT INC. Raleigh Pharmaceutical Plant 8801 Capital Boulevard – 27616 Raleigh, North Carolina – Stati Uniti d'America; BASF PHARMACHEMIKALIEN GMBH & CO. KG. Karlstrasse 15-39, 42-44 – 32423 Minden - Germania
Produttore del prodotto finito: E-PHARMA TRENTO S.P.A. stabilimento sito in Frazione Ravina - Via Provina, 2 - 38123 Trento (TN) (produzione confezionamento controlli rilascio)
Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

Principio Attivo: paracetamolo 500 mg; pseudoefedrina cloridrato 60 mg
Eccipienti: acido citrico 1000 mg; sodio bicarbonato 700 mg; sodio carbonato 300 mg; sorbitolo (E420) 296 mg; aroma limone 90 mg; aspartame (E951) 20 mg; saccarina sodica 20 mg; simeticone 6 mg; leucina 4 mg; docusato sodico 4 mg

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento dei sintomi del raffreddore e dell'influenza

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 040055016 - "500 mg / 60 mg compresse effervescenti" 8 compresse
Classe: "C-Bis"
Confezione: AIC n° 040055028 - "500 mg / 60 mg compresse effervescenti" 16 compresse
Classe: "C-Bis"

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 040055016 - "500 mg / 60 mg compresse effervescenti" 8 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco
Confezione: AIC n° 040055028 - "500 mg / 60 mg compresse effervescenti" 16 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A02423

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Folina»

Estratto determinazione V&A n. 238 del 20 febbraio 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L. (codice fiscale 02919050969) con sede legale e domicilio fiscale in VIA FELICE CASATI, 16, 20124 - MILANO.

Medicinale FOLINA

Confezione AIC N° 002309033 - "15 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE DA 2 ML
002309045 - "5 MG CAPSULE MOLLI" 20 CAPSULE
002309058 - "5 MG CAPSULE MOLLI" 60 CAPSULE

E' ora trasferita alla società:

TEOFARMA S.R.L. (codice fiscale 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in VIA FRATELLI CERVI, 8, 27010 - VALLE SALIMBENE - PAVIA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A02424

BANCA D'ITALIA

Comunicato relativo al provvedimento 14 febbraio 2012, recante: «Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo».

Nella Tabella «ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI» posta al termine dell'Allegato 5 del provvedimento recante: «Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2012, a pag. 82, i paragrafi compresi nella colonna «FONTE NORMATIVA» si intendono così correttamente riportati: «Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 97 Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012».

12A02284

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio d'identificazione a fianco indicato, ha cessato l'attività.

I punzoni in dotazione dell'impresa sono stati ritirati e deformati.

Marchio: 86CT; ragione sociale: Giuffrida Agata; sede: Misterbianco.

12A01935

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco di ciascuna indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Determinazione Dirigenziale n. 142 dell'11/06/2004			Punzoni deformati	Punzoni smarriti
n. marchio	Impresa	Sede		
18 RA	Rambelli Franco	Ravenna	01	---

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Ravenna.

12A01936

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio di fianco indicato, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia in quanto ha trasferito la sede legale in altra provincia provvedendo alla prescritta riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Altresì, come previsto dall'art. 29 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, l'impresa ha presentato la denuncia di smarrimento di n. 2 punzoni in dotazione con incavo 9 mm della dimensione dell'impronta di prima grandezza.

Gli eventuali detentori dei suddetti punzoni smarriti, qualunque sia il titolo del loro possesso, si diffidano dall'usarli e si invitano a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia.

Impresa «Amuleti s.r.l.», con sede in Reggio Emilia, via Emilia S. Stefano n. 4/F, con numero caratteristico - 57 RE.

12A01937

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi, nel secondo semestre del 2011:

Marchio	Denominazione	Sede
366 VE	Laboratorio orafo artigianale Massa di Tesolato Giuseppe	Venezia-Mestre

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

12A01927

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Furto di biglietti relativi alle Lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

I biglietti delle lottore nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullalti perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	al
110717	000	014
110718	000	014
110719	000	014
110720	000	014
114102	000	014
114103	000	014
119602	000	014
119603	000	014
119878	000	014
119879	000	014
119880	000	014
119881	000	014
119882	000	014
132072	000	014
132073	000	014
132074	000	014
132075	000	014
132076	000	014
138528	000	014
138529	000	014
138530	000	014
138531	000	014
138532	000	014
138533	000	014
141433	000	014
141434	000	014
173670	000	014
173671	000	014
173673	000	014
173674	000	014
184138	000	014
184139	000	014
184140	000	014
184141	000	014
184142	000	014

185805	000	014
188453	000	014
223243	000	014
223244	000	014
223245	000	014
223246	000	014
223247	000	014
223248	000	014
253254	000	014
271229	000	014
271230	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGA MILIARDARIO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
4712478	000	029
4712479	000	029
4712480	000	029
4712481	000	029
4719674	000	029
4719675	000	029
4719676	000	029
4719677	000	029
4719892	000	029
4722445	000	029
4722446	000	029
4726069	000	029
4726070	000	029
4732260	000	029
4732507	000	029
4737783	000	029
4755849	000	029
4755850	000	029
4755851	000	029
4755852	000	029
4755853	000	029
4756611	000	029
4766994	000	029
4775736	000	029
5357333	000	029
5357334	000	029
5357335	000	029
5357881	000	029
5357882	000	029
5357883	000	029
5357884	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
519120	000	059
519121	000	059
519122	000	059
519123	000	059
519143	000	059
519144	000	059
519145	000	059
527060	000	059
527061	000	059
527062	000	059
533861	000	059
533862	000	059
534403	000	059
534404	000	059
534405	000	059
534406	000	059
534407	000	059
539681	000	059
539682	000	059
539683	000	059
539685	000	059
539686	000	059
542367	000	059
542368	000	059
542369	000	059
542370	000	059
543908	000	059
543909	000	059
543910	000	059
543911	000	059
543912	000	059
543913	000	059
543914	000	059
557584	000	059
557585	000	059
560391	000	059
560392	000	059
567348	000	059
567349	000	059
568559	000	059
597687	000	059
597688	000	059
597720	000	059
601662	000	059
601663	000	059
615677	000	059
615678	000	059
635199	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
COMINCIAMO BENE

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
347155	000	059
347156	000	059
347383	000	059
347384	000	059
347385	000	059
349939	000	059
349940	000	059
349941	000	059
351249	000	059
351250	000	059
351251	000	059
355836	000	059
355837	000	059
356162	000	059
362889	000	059
362890	000	059
372579	000	059
372580	000	059
372581	000	059
374677	000	059
374683	000	059
375712	000	059
375713	000	059
400681	000	059
400682	000	059
400683	000	059
415921	000	059
415922	000	059
424381	000	059
424382	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BOWLING

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
396201	000	149
401099	000	149
402029	000	149
402402	000	149
404033	000	149
407416	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PORTAFORTUNA

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
749517	000	299

749690	000	299
752317	000	299
755202	000	299
755203	000	299
756485	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SBANCA TUTTO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
829626	000	029
836539	000	029
844686	000	029
849574	000	029
849575	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2785797	000	059
2790545	000	059
2805621	000	059
2809961	000	059
2817708	000	059
2820760	000	059
2829746	000	059
2829747	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON NATALE

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
661565	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2048332	000	059
2055760	000	059
2057402	000	059
2057424	000	059
2059577	000	059
2059839	000	059
2062255	000	059
2062795	000	059
2072236	000	059
2072238	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
L'EREDITA'

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
71050	000	099
73175	000	099
80014	000	099
80057	000	099
81004	000	099
83109	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
QUADRIFOGLIO D'ORO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
515732	000	149
520112	000	149
520885	000	149
521631	000	149
521632	000	149
521719	000	149
521757	000	149
524223	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
OROSCOPO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
521467	000	149
522474	000	149
526064	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO BATTI IL BANCO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
696154	000	149
696493	000	149
698344	000	149
698880	000	149
699649	000	149
700905	000	149
703693	000	149
707734	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SETTE E MEZZO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
928940	000	299
929011	000	299
929158	000	299
929159	000	299
930601	000	299
931851	000	299
939339	000	299
939340	000	299
939722	000	299
940372	000	299
941254	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
VIVERE ALLA GRANDE

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
3131054	000	029
3135494	000	029
3145087	000	029
3146124	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO FAI SCOPA

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
664550	000	149
669230	000	149
669231	000	149
669256	000	149
671341	000	149
671999	000	149
672000	000	149
672387	000	149
674302	000	149
674587	000	149
676522	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO UNA BARCA DI SOLDI

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
659545	000	059
659546	000	059
660316	000	059
662964	000	059
670193	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
FLIPPER

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
462213	000	149
470823	000	149
474122	000	149
474348	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
AFFARI TUOI

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
426697	000	099
434305	000	099
439725	000	099
440227	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TRIS E VINCI

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
445273	000	299
447728	000	299
447729	000	299
448066	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
CRUCIVERBA D'ORO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
228573	000	099
231544	000	099
238673	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MINI CRUCIVERBA D'ORO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
172607	000	299
174900	000	299
178904	000	299
178905	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO DADO MATTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
604352	000	149
616152	000	149
617430	000	149
617431	000	149

617631	000	149
619611	000	149
619697	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAGIC ROULETTE

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
278137	000	149
289576	000	149
292340	000	149
293258	000	149
294584	000	149
295385	000	149
297298	000	149
304701	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON COMPLEANNO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
347919	000	099
354590	000	099
357436	000	099
360096	000	099
368267	000	099

12A02379

Furto di biglietti relativi alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
162107	000	014
162108	000	014
162109	000	014
162110	000	014
162111	000	014
162112	000	014
162113	000	014
162114	000	014
162115	000	014
166363	000	014
166364	000	014
166365	000	014
718119	000	014
718120	000	014
718121	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGA MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4677417	000	029
4677418	000	029
4677419	000	029
4725167	000	029
4725168	000	029
4731447	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
461802	000	059
461803	000	059
461804	000	059
562565	000	059
562566	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
COMINCIAMO BENE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
369935	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PORTAFORTUNA

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
745191	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2812908	000	059
2814006	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO BATTI IL BANCO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
694390	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON COMPLEANNO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
344929	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA VIVERE ALLA GRANDE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3127587	000	029
3127588	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA SBANCA TUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
824835	000	029
824836	000	029

12A02167

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «ISLE OF MAN QUEENIES»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 38 dell'11 febbraio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Regno Unito, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati «ISLE OF MAN QUEENIES».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A01929

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», registrata con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio del Prosciutto Toscano, via Giovanni di Marignolli, 21/23 - 50127 Firenze, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Toscana circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Prosciutto Toscano» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta «Prosciutto Toscano» è riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del Prosciutto Toscano debbono essere situati nel territorio delle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni già stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti a denominazione di origine di Parma e San Daniele.

Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne le razze, l'alimentazione e la metodologia di allevamento.

I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CEE n.3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dalla struttura di controllo indicata nel successivo art. 7.

Il Prosciutto Toscano viene elaborato, affettato e confezionato nella tradizionale zona di produzione che comprende l'intero territorio della Regione Toscana.

Art. 3.

Materie prime

Il Prosciutto Toscano è derivato dalle cosce fresche dei suini pesanti corrispondenti alle caratteristiche dell'art. 2. I suini devono appartenere a razze in purezza o derivate dalle razze tradizionali di base, Large White e Landrace. Sono ammesse altre razze ma che non abbiano incompatibilità con le finalità del libro genealogico.

Nel procedimento di salatura si impiega una miscela di sale, pepe e aromi naturali derivanti da bacche ed essenze vegetali tipiche del territorio di elaborazione.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Subito dopo la macellazione le cosce isolate dalla carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno 24 ore ad una temperatura compresa fra -2 e +2°C.

Successivamente si procede alla rifilatura, con un taglio ad arco che lasci una cornice carnosa che, a stagionatura ultimata, non sporga più di 8 cm oltre la testa del femore, all'asportazione del piedino, della cotenna e del grasso sottocutaneo interno alla coscia (corona) con taglio a V con vertice all'inizio del gambo.

Il peso della coscia fresca rifilata non deve essere inferiore a 11,8 kg.

Prima dell'inizio della lavorazione, il produttore, verificata la corrispondenza delle cosce ai requisiti previsti dall'art. 3 e dai commi precedenti del presente articolo, appone ad ogni coscia un sigillo metallico costituito da una piastrina circolare in acciaio inox, di diametro pari 14 mm, con foro centrale di diametro pari a 5 mm, sulla quale compare in rilievo la sigla P.T. e la data di inizio lavorazione espressa con il mese (indicato in numeri romani) e l'anno (indicato con le due ultime cifre in numeri arabi). Il sigillo è conformato in modo tale che, applicato con idonea sigillatrice, risulta inamovibile.

La lavorazione delle cosce inizia con la salatura che deve avere luogo entro 120 ore dalla macellazione.

Per le operazioni di salatura la temperatura interna delle cosce deve essere compresa tra 0 e 3°C mediante conservazione in cella frigorifera per almeno 24 ore dalla macellazione.

La salatura avviene con il metodo «a secco» con l'impiego di sale, pepe ed aromi naturali di origine vegetale. Non è ammesso l'utilizzo di additivi e conservanti.

Dopo la salatura le cosce sono poste a riposo per un periodo sufficiente da garantire una buona ed uniforme disidratazione prima del lavaggio che deve essere effettuato mediante acqua tiepida priva di sostanze disinfettanti.

Successivamente le cosce sono asciugate in appositi locali e devono essere sottoposte a temperatura ed umidità controllata.

Nell'ultima fase della lavorazione si procede alla sugnatura che consiste nel rivestimento superficiale della parte scoperta della polpa, con impasto costituito esclusivamente da sugna, farina di grano o riso, sale e pepe ed aromi naturali di origine vegetale.

Art. 5.

Stagionatura e apposizione del contrassegno

La fase di stagionatura avviene in locali appositamente attrezzati per consentire un adeguato ricambio dell'aria ad una temperatura compresa tra i 12 ed i 25°C. Tali locali possono essere corredati di apparecchiature idonee a mantenere un giusto equilibrio nelle caratteristiche termoigrometriche dell'ambiente. Durante tale periodo è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nella zona di produzione.

Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non deve essere inferiore a 10 mesi per i prosciutti di peso finale compreso tra 7,5 e 8,5 kg, e a 12 mesi per i prosciutti di peso superiore ad 8,5 kg. Al termine della stagionatura, il produttore, in presenza dell'incaricato dell'organismo di controllo di cui al successivo art. 7, appone, sui prosciutti conformi alle caratteristiche prescritte nel presente disciplinare, un contrassegno a fuoco, come da riproduzione di seguito riportata, in cui compare la scritta «PROSCIUTTO TOSCANO DOP», sistemata su tre righe e sovrapposta all'immagine stilizzata dei confini della Regione Toscana, e quattro stelle posizionate ad arco in alto a destra rispetto al predetto segno grafico. Il contrassegno, nella parte sovrastante l'immagine, è completato dalla presenza di due cifre che rappresentano il numero di identificazione del produttore e, a seguire, da un carattere alfabetico maiuscolo indicante il mese di inizio stagionatura. Ai fini della tracciabilità delle varie fasi di produzione, il contrassegno può essere completato dalla presenza di altre due cifre, disposte verticalmente a destra del suddetto codice alfa-numerico, volte ad individuare ulteriori operatori eventualmente coinvolti nella filiera produttiva.

5.1 Confezionamento e affettamento

Il Prosciutto Toscano da destinare all'affettamento deve aver maturato, rispetto a quanto precedentemente indicato, ulteriori due mesi di stagionatura, e cioè almeno 12 mesi, se di peso compreso fra 7,5 e 8,5 kg, e almeno 14 mesi se di peso superiore a 8,5 kg.

In ogni prosciutto da destinare all'affettamento deve essere mantenuta integra e perfettamente aderente la porzione di cotenna riportante il contrassegno a fuoco impresso al termine della fase di stagionatura.

L'affettamento del Prosciutto Toscano e il relativo confezionamento devono avvenire sotto la vigilanza dell'organismo di controllo, di cui all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione indicata nell'art. 2.

Art. 6.

Caratteristiche

All'atto dell'immissione al consumo il Prosciutto Toscano presenta le seguenti caratteristiche fisiche, organolettiche, chimiche e chimico-fisiche.

Caratteristiche fisiche:

Forma: tondeggiante ad arco sulla sommità per la presenza di una cornice carnosa che non sporga per più di 8 cm oltre la testa del femore.

Peso: normalmente intorno agli 8-9 kg e comunque mai inferiore ai 7,5 kg.

Aspetto al taglio: colore della polpa dal rosso vivo al rosso chiaro con scarsa presenza di grasso inframuscolare; grasso sottocutaneo di colore bianco puro con leggere venature rosate, compatto, privo di linee di scollamento fra gli strati e ben aderente alla sottostante superficie muscolare.

Caratteristiche organolettiche:

Sapore: delicato con una giusta sapidità.

Aroma: fragrante e caratteristico dovuto ai tradizionali metodi di elaborazione e stagionatura.

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

Sale (espresso in NaCl) % max. 8,3;

Umidità muscolo % max. 61,0;

Indice proteolisi % max. 30,0.

Art. 7.

Controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al presente disciplinare di produzione è svolto, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006, dalla struttura di controllo denominata «INEQ - Istituto Nord Est Qualità», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), tel. 0432/940349, fax 0432/943357, e-mail: info@ineq.it.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta» o dalla sigla «D.O.P.».

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

Il Prosciutto Toscano può essere immesso al consumo entro un periodo massimo di 30 mesi dall'inizio della lavorazione delle cosce fresche.

Il Prosciutto Toscano può anche essere immesso al consumo disossato, porzionato cioè suddiviso in tranci di forma e peso variabile, o affettato. Tutte le predette tipologie di prodotto dovranno essere commercializzate previo confezionamento in idonei contenitori o involucri per alimenti, opportunamente sigillati.

Nella preparazione del prosciutto intero disossato, il contrassegno a fuoco, di cui all'art. 5, deve rimanere visibile.

Se si procede alla preparazione di tranci di prosciutto, su ogni pezzo deve essere presente e visibile il suddetto contrassegno a fuoco. Questi, nel caso in cui non sia stato impresso, al termine della fase di stagionatura, sulle varie parti del prosciutto da cui si ricaveranno i tranci, dovrà essere apposto dal produttore, prima dell'inizio del porzionamento, in presenza dell'incaricato dell'organismo di controllo di cui all'art. 7.

12A01931

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» registrata con regolamento (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di Tutela e valorizzazione della Carota I.G.P. dell'Altopiano del Fucino, via Marcantonio Colonna, 41 - 67051 Avezzano, soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato che il decreto ministeriale n. 5442 del 21 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino

almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Abruzzo è risultato che la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela e valorizzazione della Carota I.G.P. dell'Altopiano del Fucino soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Abruzzo circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Carota dell'Altopiano del Fucino» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», è riservata alle carote prodotte nel comprensorio dell'Altopiano del Fucino che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente Disciplinare di Produzione, redatto sulla base delle disposizioni di cui al Reg. CE n. 510/2006.

Art. 2.

Varietà coltivate

L'IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivars della specie «Daucus carota L.», prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare, e derivanti dalle seguenti varietà: Maestro (Vilmorin); Presto (Vilmorin); Concerto (Vilmorin); Napoli (Bejo); Nandor (Clause); Dordogne (SG).

Potranno essere utilizzate anche cultivar riconducibili al gruppo varietale nantese e ai relativi ibridi purché i produttori abbiano dimostrato, attraverso prove sperimentali documentate, la conformità ai parametri qualitativi della Carota dell'Altopiano del Fucino. L'utilizzo del gruppo varietale nantese e dei relativi ibridi ai fini della produzione della Carota dell'Altopiano del Fucino è consentito previa valutazione positiva delle prove sperimentali da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.

Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:

Forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali;

Colore: arancio intenso compreso il colletto;

Contenuto:

saccarosio > 3%;

beta carotene > 60 mg/kg;

acido ascorbico > 5 mg/kg;

proteine > 0,5%;

fibra > 1,2%;

Proprietà fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» di cui al presente disciplinare è l'intero comprensorio dell'Altopiano del Fucino. La delimitazione viene individuata dalla strada provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della provincia di L'Aquila: Avezzano e frazioni; Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni; S. Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte IGM 1:25.000 della Regione Abruzzo ricadenti nei fogli: F0 n. 145 II - F0 n. 146 III - F0 n. 151 I - F0 n. 152 IV.

Perimetrazione dell'area - Altopiano del Fucino: partendo da Avezzano (Aquila), percorrendo la strada via Fucino in direzione sud fino al km 2 si incontra il semaforo di Borgo, via Nuova, svoltando immediatamente a sinistra ci si immette sulla strada Circonfucense di cui al comma 1 del presente articolo. Durante il percorso, che riporterà esattamente al punto di partenza, si incontra la località Caruscino, si prosegue attraversando gli incroci di Str. 7, Str. 8, Str. 10, Str. 11 fino a Paterno di Avezzano località Pietragrossa, si prosegue sempre fino alla casa di guardia n. VI di Borgo Str. 14. Senza lasciare la strada Circonfucense si prosegue attraversando gli incroci di Str. 17, Str. 18, Str. 19, Str. 20 fino ad arrivare a S. Benedetto dei Marsi incrocio di Str. 22. Si prosegue attraversando gli incroci di Str. 23, Str. 24, Str. 25, Str. 26, Str. 27 fino ad arrivare al comune di Ortucchio incrocio di Str. 28. Si prosegue attraversando gli incroci di Str. 29, Str.30, Str. 31, Str. 32 in località Balzone fino ad arrivare al comune di Trasacco incrocio di Str. 36.

Proseguendo e costeggiando sempre il Canale Allacciante Meridionale si attraversano gli incroci di Str. 37, Str. 38, Str. 39, Str. 40 fino al comune di Luco dei Marsi, si oltrepassa il paese e si prosegue attraversando gli incroci di Str. 43, Str. 44, Str. 45 fino ad arrivare a Borgo Incile Str. 1. Proseguendo ancora si incontra l'ex Zuccherificio di Avezzano fino ad arrivare all'incrocio di via Fucino, punto di partenza.

Art. 4.

Origine del prodotto

La coltivazione delle carote in pieno campo è iniziata, nell'Altopiano del Fucino nel 1950.

I notevoli redditi assicurati dalla coltura hanno destato l'interesse degli agricoltori, che hanno così inserito la carota nella rotazione colturale classica in uso nell'Altopiano del Fucino.

Insieme ai benefici economici, la coltivazione della carota ha determinato un allungamento della rotazione colturale, cosa che ha ridotto notevolmente fenomeni negativi come le proliferazioni di patologie o il fenomeno della stanchezza del terreno che tanti problemi arrecavano alle colture del Fucino. Al riguardo è da sottolineare come il controllo dei nematodi della patata e della barbabietola da zucchero sia oggi affidato alla corretta rotazione colturale, resa possibile anche grazie all'introduzione della carota, contrariamente a quanto si faceva in passato con trattamenti nematocidi, effettuati con fumigazioni.

Il successo raggiunto da tale coltura, che la pone come coltivazione di punta trainante tutto il comparto orticolo dell'Altopiano del Fucino, è individuabile anche nel grado di preferenza e nella notorietà che que-

sta produzione riscontra nei mercati nazionali ed esteri. Una notorietà che induce molti operatori a far uso della denominazione di Origine «Fucino» per commercializzare prodotto proveniente da altre aree di produzione.

Ne consegue, pertanto, la necessità di garantire l'origine del prodotto, mediante procedure che assicurino la tracciabilità delle varie fasi di produzione, ed il controllo dei produttori e delle particelle catastali su cui si coltiva la carota del Fucino iscritti in appositi elenchi. I predetti controlli verranno svolti da un organismo conforme a quanto riportato al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dovrà verificare anche la rispondenza del prodotto «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 5.

Terreni - Semine - Tecniche colturali - Raccolta e lavorazione (Terreni)

I terreni destinati alla coltivazione della carota dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Nella preparazione degli impianti si procede con:

aratura;

fresatura per l'affinamento della superficie;

rullatura per consentire una profondità di semina costante;

non è consentita la concimazione diretta mediante letamazione onde evitare fenomeni di imbrunimento delle radici a causa della decomposizione della sostanza organica durante il ciclo vegetativo.

SEMINE.

La semina è esclusivamente meccanica per garantire uniformità di distribuzione e densità colturale ottimale dei semi. Si provvede a mettere a dimora il seme in interfile di 35-40 cm, mentre sulla fila il seme è distribuito su bande della larghezza di 5-7 cm oppure in file binate continue.

Il seme è posto ad una profondità variabile dai 0,5 ai 1,5 cm.

L'avvicendamento o rotazione colturale da osservare obbligatoriamente è minimo di 4 anni.

TECNICHE COLTURALI.

Eseguite normalmente a macchina, le operazioni colturali si effettuano facendo attenzione a non danneggiare le radici o costipare eccessivamente il terreno nelle interfile.

Sono comunque prescritte:

almeno una sarchiatura per consentire il controllo delle infestanti e la riduzione di compattezza del terreno per assicurare uno sviluppo armonioso della radice senza strozzature o piegamenti;

almeno una rincalzatura per evitare fenomeni di inverdimento del colletto.

IRRIGAZIONI.

Le irrigazioni vanno effettuate con modesti ma frequenti volumi di adacquamento che non superano i 400 mc/ha per intervento, il sistema usato è per aspersione.

Nel periodo estivo (luglio, agosto), le irrigazioni, se necessarie, vengono effettuate durante le ore notturne o al massimo nelle prime ore del mattino; tale scelta si rende necessaria per evitare danni alle piante a causa delle elevate temperature e della forte ventosità diurne che caratterizzano l'Altopiano del Fucino.

RACCOLTA E LAVORAZIONE.

La raccolta è praticata valutando gli stadi di maturazione più idonei in funzione della destinazione del prodotto e della tipologia di confezionamento; essa si effettua nel rispetto delle norme di qualità fissate dalla regolamentazione comunitaria e delle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare.

Il prodotto da destinare alla conservazione dovrà essere raccolto a sviluppo ultimato e non prima del termine previsto per la cultivar.

Inoltre si dovrà tener conto dell'andamento climatico per garantire conservabilità e mantenimento delle caratteristiche qualitative ed organolettiche. Pertanto durante il periodo estivo (luglio, agosto) la raccolta si effettua nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio così da evitare l'esposizione al sole del prodotto.

Appena raccolte, le carote devono essere trasportate, entro quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore dell'epidermide e sapore.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO.

Le carote ammesse a tutela, all'atto della commercializzazione, devono avere le seguenti caratteristiche minime:

forma della radice prevalentemente cilindrica con punta arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore arancio intenso su tutta la radice;

dimensioni e peso delle radici tali da soddisfare le norme comuni di qualità e confezionamento fissate dalla normativa comunitaria.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La diffusione della coltivazione nel territorio suddetto si identifica negli oltre 2.000 ha investiti a carota. La produzione si attesta su circa 1,5 milioni di quintali annui, che rappresenta mediamente il 30% della produzione nazionale, il 5% della produzione europea e l'1% di quella mondiale.

La grandissima disponibilità di prodotto ha favorito, limitatamente all'area considerata, attività correlate di condizionamento e confezionamento del prodotto nonché la realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in cubetti che in succhi. Tutto ciò ha contribuito a creare un sistema che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell'area, il notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di strutture di lavorazione che assicurano all'area la notorietà di area caroticola per eccellenza.

Art. 7.

Controlli e vigilanza

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo Omnia Qualità S.r.l. Certificazione agroalimentare, con sede in via Giardino n. 12 - 67044 Cerchio (Aquila), telefax: 0863789212, e-mail: omniaqualita@prodottibio.com.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita etichetta riportante le seguenti indicazioni: la denominazione «CAROTA DELL'ALTOPIANO DEL FUCINO» IGP INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, realizzata a caratteri almeno doppi a quelli di ogni altra iscrizione. Sulle confezioni di cui sopra devono essere apposti tutti gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e quanto altro previsto dalle norme in materia. È vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare.

Art. 9.

Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» certificata come tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» siano iscritti in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dallo stesso controllati limitatamente alla denominazione protetta.

L'utilizzazione non esclusiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

Logo

Il marchio di identificazione è rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 *CVS)*, bordato di nero, Carota dell'Altopiano del Fucino, carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una più bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la scritta: INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il logo I.G.P. della CE.

12A01932

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata Consorzio di Tutela del Formaggio Toma Piemontese DOP, con sede via Silvio Pellico, 10 - 10022 Carmagnola (Torino) e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della regione Piemonte circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Toma Piemontese» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine del formaggio «Toma Piemontese» è riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine «Toma Piemontese» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio grasso a latte intero o semigrasso a latte parzialmente decremato per affioramento o meccanicamente, prodotto con latte vaccino ed eventualmente igienizzato ed eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali.

Il formaggio Toma Piemontese è previsto in due tipologie:

il Toma Piemontese a latte intero e il Toma Piemontese Semigrasso prodotto con latte parzialmente decremato.

È usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

A)Toma Piemontese a latte intero:

forma: cilindrica con facce piane o quasi piane;

dimensioni: diametro della faccia 15-35 cm, altezza dello scalzo che può essere leggermente convesso di 6-12 cm;

peso: da 1,8 a 9 kg.

Le dimensioni ed i pesi si riferiscono ai minimi di stagionatura;

colore della pasta: colore bianco paglierino;

struttura della pasta: morbida, con occhiatura minuta e diffusa;

confezione esterna: crosta non edibile, elastica e liscia, dal colore paglierino chiaro al bruno rossiccio a seconda della stagionatura;

sapore: dolce e gradevole di aroma delicato;

grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 40 per cento.

B) Toma Piemontese Semigrasso:

forma: cilindrica con facce piane o quasi piane;

dimensioni: diametro della faccia 15-35 cm, altezza dello scalzo di 6-12 cm che può essere leggermente convesso;

peso: da 1,8 a 9 kg.

Le dimensioni ed i pesi si riferiscono ai minimi di stagionatura;

colore della pasta: colore bianco paglierino;

struttura della pasta: elastica o semidura (con il progredire della stagionatura) ed occhiatura minuta;

confezione esterna: crosta non edibile, poco elastica, di aspetto rustico di colore che va dal paglierino carico al bruno rossiccio a seconda della stagionatura;

sapore: intenso ed armonico di aroma fragrante che diviene più caratteristico con la stagionatura;

grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 20 per cento.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione, del latte e del formaggio, ivi compresa la stagionatura, comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Novara, Vercelli, Biella, Torino, Cuneo, Verbano Cusio Ossola, nonché dei comuni di Monastero Bormida, Roccaverano, Mombaldone, Olmo Gentile e Serole in provincia di Asti, e di Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Ponti e Denice in provincia di Alessandria.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i componenti della filiera, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

L'alimentazione base del bestiame vaccino, deve essere costituita da foraggi verdi e/o conservati oppure da foraggi affienati che derivano da prato, da pascolo o da prato-pascolo e da fieno di prato polifita provenienti per la maggior parte dalla zona geografica delimitata. (art. 3)

Il latte da impiegare per la produzione delle tipologie indicate nell'art. 2 deve provenire da una o più mungiture.

Il latte può essere lasciato riposare in caldaia sino ad un massimo di 12 ore per il formaggio a latte intero, e fino ad un massimo di 24 ore per il formaggio semigrasso, può essere eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali, raggiunta una temperatura compresa tra i 32°C e i 38°C ed una acidità non inferiore a 3,10 SH/50, si immette il caglio di vitello, la cui dose è in relazione alla temperatura ed acidità della massa. Si procede a rimescolare e si lascia riposare per tutto il tempo di presa fino ad un massimo di 40 minuti.

Verificata la consistenza della cagliata così ottenuta, si procede ad una prima grossolana rottura, spesso con rivoltamento dello strato più superficiale che si è raffreddato; a questa fase segue una breve sosta che favorisce un primo massiccio spurgo del siero. Si procede poi ad un'ulteriore spinatura della massa, spesso accompagnata da un ulteriore riscaldamento che può portare alla temperatura di semicottura fino ad un massimo di 48°C. La rottura della cagliata si protrae fino a che i grumi

abbiano raggiunto le dimensioni di un chicco di mais o di un grano di riso, rispettivamente per la tipologia a latte intero e per la tipologia semigrasso, di consistenza elastica e ben spurgati. Si lascia poi riposare la massa per alcuni minuti.

La cagliata raccolta viene messa in fascere e/o stampi, è ammesso l'uso di tela, e dopo una prima pressatura, viene lasciata sgrondare dal siero superfluo in ambienti idonei; durante questa sosta che varia dalle 3 alle 24 ore per la tipologia a latte intero e dalle 3 alle 72 ore per la tipologia semigrasso, il formaggio subisce più rivoltamenti. In questa fase viene applicato il marchio di origine impresso a mezzo di appositi stampi su una delle facce. Si procede poi alla salatura a secco tradizionalmente a mano, con sale grosso sparso alternativamente sulle due facce per non oltre 15 giorni, oppure in salamoia fino ad un massimo di 48 ore a seconda della dimensione delle forme.

La stagionatura avviene nelle tradizionali grotte od in ambienti idonei con un'umidità dell'85% più o meno 13 punti percentuali e una temperatura positiva non superiore a 13°C, durante questa fase i formaggi sono rivoltati più volte, talora lavando le forme con una soluzione di acqua e caramello o acqua e sale. La durata minima di questo periodo è di 60 giorni per le forme di peso superiore a 6 kg e di 15 giorni per le forme di peso inferiore.

Si produce per l'intero arco dell'anno.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

Come molti formaggi tipici del nord Italia, il Toma Piemontese nasce nelle zone montuose per svilupparsi successivamente nella pianura contigua.

Lo stesso nome Piemonte significa ai piedi del monte e sintetizza la principale caratteristica territoriale di questa regione.

Infatti il territorio è costituito per il 43% da aree classificate come montane, dal 30% da aree di alta collina e collina e dal residuo 27% di pianura (oltre 75% dell'area di produzione e stagionatura si trova sopra i 500 m s.l.m.).

Chiuso tra i monti coperti da ghiacciai e nevai, il Piemonte è tra le regioni più ricche d'Italia di corsi d'acqua.

Le condizioni climatiche e pedologiche sono omogenee ed uniformi e ciò può essere attribuito all'azione protettiva esercitata dall'arco alpino che cinge da nord sino a sud-ovest l'intera regione.

La piovosità media annua più ricorrente è comunque tra gli 800 e i 1500 mm/annui.

Il clima è di tipo continentale, agli inverni freddi si alternano, nella norma, estati mai troppo afose come invece accade nelle aree più a est della pianura padana grazie ai benefici influssi dell'arco alpino incombente sulla pianura.

Le ridotte condizioni di stress termico ed idrico vanno a beneficio delle colture, delle cotiche erbose e sono anche un vantaggio per il benessere animale oltre che naturalmente per la qualità del latte che caratterizza la produzione di Toma Piemontese Dop.

Il formaggio Toma Piemontese Dop a latte intero, presenta una crosta liscia ed elastica, non edibile, di colore dal paglierino chiaro al bruno rossiccio, a seconda della durata e delle condizioni di stagionatura.

La pasta ha un colore bianco paglierino, con occhiatura minuta e diffusa.

L'intensità dell'odore è media con nuances di burro fresco, erba verde aromatica.

L'aroma è intenso con sentori di burro fresco, di frutti di bosco e di miele, con una leggera pronuncia di tartufo.

Il sapore è dolce, gradevole, percepibile sia l'acido sia il salato, poco avvertibile l'amaro.

La struttura è morbida, non dura (nelle condizioni medie di stagionatura).

Si presta a lavorazioni in cucina con polenta, fonduta o fuso sulla carne.

Il formaggio Toma Piemontese semigrasso, prodotto con latte parzialmente scremato, nasce dalla necessità dei margari di recuperare una parte della panna per fare il burro (nella tradizione si ricordano soste per l'affioramento in epoche anteriori alle centrifughe, di 24/36/48 fino a 72 *ore)*.

Il formaggio presenta crosta non edibile, poco elastica, di aspetto rustico; il colore varia dal paglierino al bruno rossiccio (a seconda della durata e delle condizioni di stagionatura).

La pasta da elastica a semidura è di colore bianco o paglierino con occhiatura minuta.

Sapore intenso, aroma tipico che aumenta notevolmente con la stagionatura.

Fonde facilmente, adatto per arricchire primi e pietanze.

Il formaggio Toma Piemontese sin dall'epoca medievale è strettamente legato all'aereale alpino piemontese e alle pianure contigue ai rilievi.

L'origine del prodotto è chiaramente della montagna trasferitosi poi anche nella zona di pianura attigua.

Numerose testimonianze storiche indicano la presenza di tale formaggio e la relativa tradizione produttiva sin dal XV secolo.

Il Toma Piemontese nato come formaggio tipicamente di aeree montane e di valle si è diffuso con il tempo nelle contigue zone di pianura grazie al fenomeno della transumanza.

Ovunque, al di la dei localismi e delle più o meno nobili «enclaves» produttive, è da tempo immemorabile diffusa la coscienza che esiste un filo conduttore che accomuna le produzioni in una unica denominazione: il Toma Piemontese.

Questo formaggio caratterizzato da una «ricetta» condivisa, da una filiera produttiva che assicura che le proprietà chimico-fisiche e microbiologiche sono tali da salvaguardare le specifiche caratteristiche e le qualità del Toma Piemontese.

Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE 510/06 dall'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. Coop. a r.l., piazza Carlo Alberto Grosso, 82 - Moretta (Cuneo) 12033.

Telefono: +390172911323; fax: +390172911320; e-mail: inoq@inoq.it

Art. 8.
Etichettatura

Il marchio di conformità è dato dall'apposizione, nella fase che prelude la commercializzazione, del contrassegno cartaceo (di diametro da cm 14 a cm 27) e dalla marchiatura (di origine) precedentemente impressa, in fase di formatura, al centro di una faccia di ogni forma mediante l'impiego di appositi stampi imprimenti, riportanti il logo della DOP, e la «S» per il prodotto semigrasso.

Nel contrassegno cartaceo risultano individuati la provenienza geografica e gli estremi della normativa con cui è riconosciuta la denominazione stessa a garanzia delle rispondenze alle specifiche prescrizioni.

Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potrà essere immesso al consumo con la Denominazione di Origine Protetta «Toma Piemontese».

Per l'applicazione del contrassegno cartaceo è ammesso l'utilizzo di colla alimentare.

Il contrassegno in carta riporta al centro il logo della Toma Piemontese DOP e nella corona circolare esterna di colore verde la scritta Toma Piemontese Dop. Nel caso del Toma Piemontese Semigrasso deve comparire anche la parola Semigrasso. Il medesimo logo deve essere riprodotto sul prodotto porzionato.

Il logo del formaggio DOP Toma Piemontese, è costituito da una vacca stilizzata di colore blu sulla quale compare la scritta Toma Piemontese in bianco e cerchiato da una fascia circolare riportante i colori della bandiera italiana.

Il marchio di origine è costituito da uno stampo in plastica su cui è riportato la testa di una vacca che «comprende» una T stilizzata; nel corpo centrale viene indicato il codice alfanumerico distintivo del produttore, indicato con una lettera maiuscola e un numero di due cifre. Nel caso del Toma Piemontese «semigrasso» sopra il logo e in posizione centrale deve comparire nell'apposita finestrella una S maiuscola.

Il formaggio può essere venduto sia intero che al taglio, sia porzionato che preconfezionato. Le operazioni di porzionamento e preconfezionatura possono essere effettuate anche al di fuori dell'area geografica di produzione e stagionatura.

12A01933

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bra»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bra» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata Consorzio di Tutela del Formaggio Bra DOP, con sede via Silvio Pellico, 10 - 10022 Carmagnola (Torino) e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Piemonte circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Bra» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bra»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine del formaggio «Bra» è riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine «Bra» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio pressato, prodotto con latte vaccino eventualmente igienizzato ed eventualmente addizionato con piccole aggiunte di latte ovino e/o caprino, talvolta parzialmente decremato anche per affioramento o meccanicamente per il tipo duro, eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali.

È usato come formaggio da tavola per il tipo tenero, da tavola e da grattugia per il tipo duro e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica con facce piane;

dimensioni: diametro della forma 30-40 cm; scalzo leggermente convesso di 6-10 cm;

peso: da 6 a 9 kg.

Le dimensioni ed i pesi si riferiscono al prodotto ai minimi di stagionatura;

colore della pasta: per il tipo Tenero bianco o bianco avorio. Per il tipo Duro da leggermente paglierino al giallo ocra.

struttura della pasta: per il tipo Tenero moderatamente consistente ed elastica con piccole occhiature non troppo diffuse. Per il tipo Duro con piccole occhiature non troppo diffuse;

confezione esterna: crosta non edibile. Per il tipo Tenero grigio chiara, elastica, liscia e regolare.

Per il tipo Duro, consistente, dura, di colore beige scuro, può subire trattamenti di oliatura con oli di uso alimentare per un'azione antimuffa;

sapore: gradevolmente profumato, moderatamente sapido per il tipo Tenero, gustoso o fortemente sapido per il tipo Duro;

grasso sulla sostanza secca: minimo 32 per cento.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione, del latte e del formaggio, ivi compresa la stagionatura, comprende l'intero territorio della provincia di Cuneo più il comune di Villafranca Piemonte in provincia di Torino per la sola stagionatura.

Il «Bra», tipo Tenero e tipo Duro, prodotto e stagionato nei comuni montani di Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront, Bellino, Bros-

sasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, S. Damiano Macra, Stroppo, Villar S. Costanzo, Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Cignolo, Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero di Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, S. Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Garessio, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale S. Giovanni, Scagnello, Viola e parzialmente i territori classificati montani dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni: Barge, Bagnolo Piemonte, Envie, Revello, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Busca, Caraglio, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Peveragno, Villanova Mondovì, Ceva, Lesegno, Pianfei e Magliano Alpi per la parte che confina con il comune di Ormea, può portare la menzione «di Alpeggio».

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i componenti della filiera, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

L'alimentazione base del bestiame, vaccino ed eventualmente ovino e/o caprino, deve essere costituita da foraggi verdi e/o conservati oppure da foraggi affienati che derivano da prato, da pascolo o da prato-pascolo e da fieno di prato polifita provenienti per la maggior parte dalla zona geografica delimitata. (art. 3)

Nella produzione viene impiegato latte proveniente da due o più mungiture.

Il latte, eventualmente sottoposto a trattamenti termici e/o igienizzanti ed eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali, è addizionato con caglio liquido e viene coagulato ad una temperatura compresa tra i 27°C e i 38°C.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica con doppia rottura della cagliata in caldaia. Si effettuano adeguate pressature e si utilizzano stampi idonei.

Di norma si effettuano due salature a secco e/o la salatura in salamoia.

Periodo di stagionatura quarantacinque giorni il minimo per il tipo Tenero e sei mesi minimo per il tipo Duro.

Si produce per l'intero arco dell'anno.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

L'area compresa tra le Alpi Marittime e Cozie che circondano la provincia di Cuneo da sud ad ovest, fasciata ad est dalle alte colline di Langa e del Roero è caratterizzata da condizioni da considerarsi molto favorevoli sia per l'allevamento sia per le colture foraggere.

La provincia di Cuneo infatti è caratterizzata da inverni freddi e asciutti e da estati relativamente fresche, rispetto alle zone più orientali della pianura padana.

La zona alle pendici della catena alpina e delle colline è una sorta di fertile altopiano solcato dal fiume Po, dal Tanaro e da numerosi affluenti che convergono a ventaglio.

Le caratteristiche pedologiche di una pianura di origine alluvionale conferiscono ottimali condizioni di fertilità necessarie ad assicurare foraggi e colture ricche di sostanze nutrienti.

Tali particolari condizioni orografica, climatica e idrografica danno una connotazione alla composizione floristica ed alle colture del territorio come pure alle peculiarità del prodotto. Il formaggio Bra nasce dall'ingegno dei margari transumanti dalle terre alte alle aree pedemontane e alle contigue pianure nel periodo invernale.

Tale «arte» si è così tramandata e attivata nel tempo grazie al lavoro ed al culto della tradizione dei caseifici di valle e della pianura cuneese.

Le caratteristiche specifiche del formaggio Bra sono: la crosta, non edibile, di colore chiaro per il Bra Tenero, imbrunita, consistente ed eventualmente oleata per il Bra Duro;

la struttura della pasta è, per il tipo Tenero moderatamente consistente ed elastica con piccole occhiature non troppo diffuse, per il tipo Duro con piccole occhiature non troppo diffuse.

Per il tipo tenero l'odore è delicato ed invitante con sentori di yogurt e burro.

L'aroma particolare con note di burro, yogurt e latte neutro.

Il sapore spiccatamente dolce, non astringente né piccante.

Ottimo anche per insalate e preparazioni al forno.

Per il tipo Duro, il gusto è più deciso.

Il colore della pasta è dal paglierino chiaro al giallo ocra.

Odore gradevole e intenso.

Nel sapore prevale il gustoso, con note di dolce e di salato.

Queste peculiarità derivano dalla bontà del latte raccolto nel solo territorio della provincia di Cuneo e dalla particolare salatura. La stagionatura in cantine naturali o in celle climatizzate che riproducono l'umidità e la temperatura delle grotte naturali, incidono in modo sostanziale sulla qualità del prodotto finito.

Il formaggio Bra fa parte della storia e della cultura della provincia di Cuneo.

La città di Bra che deve il proprio nome al longobardo brayda, da il nome al formaggio in quanto, nell'antichità, era il principale mercato di commercializzazione del prodotto.

Già gli Ordinati Braidesi del 1371 individuarono Bra come attivo centro commerciale del formaggio, oltre che di altre merci.

Il Bra viene inoltre menzionato nella Disposizione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste all'art. 4 del 15 maggio 1941.

Le peculiarità del formaggio derivano prevalentemente dal rapporto tra le caratteristiche del latte prodotto in un ambiente «ottimale» sia per le coltivazioni sia per l'allevamento oltre che dalla caratteristica tecnica di lavorazione e stagionatura tramandata, come detto, dai margari transumanti, ai caseifici di fondo valle e della contigua pianura.

Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE 510/06 dall'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. Coop. a r.l., piazza Carlo Alberto Grosso, 82 - Moretta (Cuneo) 12033.

Telefono: +390172911323; fax: +390172911320; e-mail: inoq@inoq.it

Art. 8.
Etichettatura

Il marchio di conformità è dato dall'apposizione di un contrassegno cartaceo preceduto in fase di formatura dall'applicazione sullo scalzo, tramite una opportuna fascera riportante la scritta B stilizzata, le scritte Duro o Tenero, il numero di casello composto dalla sigla della provincia e da un numero a due cifre.

Il marchio di conformità, riportato sul contrassegno cartaceo, raffigura il caratteristico logo dell'omino con i baffi e cappello, accovacciato, che abbraccia una forma alla quale è stata asportata una fetta. Tale contrassegno riporta inoltre la scritta BRA TENERO o BRA DURO, BRA TENERO D'ALPEGGIO o BRA DURO D'ALPEGGIO.

Solo a seguito di tali procedure il prodotto potrà essere immesso sul mercato con la Denominazione di Origine Protetta «Bra».

Per l'applicazione del contrassegno cartaceo è ammesso l'utilizzo di colla alimentare.

Il medesimo logo deve essere riprodotto sul prodotto porzionato.

Il formaggio può essere venduto sia intero che al taglio, sia porzionato che preconfezionato. Il tipo Duro può essere preconfezionato anche grattugiato. Le operazioni di porzionatura e preconfezionamento possono essere effettuate anche al di fuori dell'area geografica di produzione.

12A01934

Invito a presentare proposte di azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei mercati dei Paesi terzi.

La Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità ha pubblicato il seguente invito:

invito a presentare proposte ai sensi del Regolamento CE del Consiglio 3/2008 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2011 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) della Commissione 501/2008 - Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei mercati dei Paesi terzi.

L'invito è stato pubblicato sul sito internet http://www.politicheagricole.gov.it

Le proposte dovranno pervenire all'indirizzo sopra riportato entro e non oltre le ore 17.00 del 16 aprile 2012.

12A02132

Invito a presentare proposte di azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.

La Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità ha pubblicato il seguente invito:

invito a presentare proposte ai sensi del Regolamento CE del Consiglio 3/2008 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2011 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) della Commissione 501/2008 - Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.

L'invito è stato pubblicato sul sito internet http://www.politicheagricole.gov.it

Le proposte dovranno pervenire all'indirizzo sopra riportato entro e non oltre le ore 17.00 del 16 aprile 2012.

12A02133

Domanda di registrazione della denominazione «CABRITO DO ALENTEJO»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea -serie C n. 52 del 22 febbraio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Portogallo, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria carni (e frattaglie) fresche - «CABRITO DO ALENTEJO».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A02272

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Fidiger S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 15 febbraio 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con D.D. 24 febbraio 2010 alla società «Fidiger S.r.l. Revisione ed organizzazione aziendale», in breve «Fidiger S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 00849370150, deve intendersi riferita alla «Fidiger S.p.a. Revisione ed organizzazione aziendale», in breve «Fidiger S.p.a.», a seguito della variazione della forma giuridica da «S.r.l.» a «S.p.a.».

12A02280

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'Ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2012.

Il Presidente della regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana rende noto:

che con propria ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2012 ha approvato le procedure contributive, gli interventi di somma urgenza e il disciplinare degli interventi;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 6 del 17 febbraio 2012 - parte prima.

12A02281

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-051) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00